

147.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sulla dinamica della cattura della nave mercantile <i>Doria</i> , che trasportava sigarette di contrabbando, avvenuta l'11 marzo 1982 al largo delle coste laziali (4-13425) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>).	9113	ACCAME: Sull'amnistia applicata nei confronti della ditta Intermarine (4-17295) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	9117
ACCAME: Sui provvedimenti presi dall'ispettore postale a Savona nei confronti di due portalettere (4-14441) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9114	AMARANTE: Sul trasferimento dei detenuti dal vecchio al nuovo carcere di Salerno e sulla consegna al comune degli edifici della vecchia casa circondariale (4-17233) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	9117
ACCAME: Sulla vicenda relativa a presunte irregolarità nella convenzione stipulata tra la ditta Intermarine e l'ANAS per l'apertura del ponte sul Magra (La Spezia) (4-14476) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	9115	BELLOCCHIO: Per tendere esecutive le disposizioni della legge n. 312 del 1980 a favore del personale delle DPT e delle RPS (4-16119) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9118
ACCAME: Sul problema relativo all'incompatibilità tra cariche pubbliche e cariche private negli enti locali, con particolare riferimento alla partecipazione di funzionari di banca in ruolo negli enti locali (4-15557) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9115	BOFFARDI: Sui provvedimenti che si intendono assumere in materia di adozione o di affidamento confronti dei minori profughi cambogiani dei quali è prossimo l'arrivo in Italia (4-13354) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	9118
ACCAME: Sulla priorità dei compiti spettanti alla forza italiana di pace operante in Libano (4-16404) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	9116	BOFFARDI: Sulla vertenza insorta tra i sindacati confederali dei postelegrafonici e l'organismo ispettivo delle poste e telecomunicazioni di Savona in relazione a denunce all'autorità giudiziaria a carico di due portalettere Giacomo Falco e Renato Silerio (4-14763) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9119

	PAG.		PAG.
BORGOGGIO: Sui gravi fatti accaduti negli uffici finanziari di Schio (Vicenza) (4-14963) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>).	9120	COSTAMAGNA: Sulle iniziative che si intendono assumere affinché venga riconosciuto il diritto all'emigrazione della signora Ida Nudel, cittadina sovietica di nazionalità ebraica (4-14873) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	9126
BORTOLANI: Per la proroga dei termini di pagamento degli acconti, sulle imposte ILOR e IRPEF e del concono fiscale a favore delle popolazioni delle zone alluvionate delle province di Modena e Parma (4-17344) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>).	9121	COSTAMAGNA: Sui criteri in base ai quali la SIP attribuisce nuove linee telefoniche nei comuni del pinerolese (4-15266) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9127
CICCIOMESSERE: Per il trasferimento in un carcere dotato di una particolare assistenza medica di Giovanni Bocchetti attualmente detenuto presso il carcere de L'Aquila (4-14887) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	9122	COSTAMAGNA: Sulla legittimità della tassa emanata da un consorzio idraulico a carico dei cittadini proprietari di terreni e fabbricati adiacenti al letto del fiume Dora Riparia (4-15410) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>).	9128
CODRIGNANI: Sulla composizione della nostra rappresentanza all'UNESCO (4-13140) (risponde COSTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	9122	COSTAMAGNA: Sulla discriminazione perpetrata ai danni dei postelegrafonici in pensione dal 1° maggio 1976 al 30 aprile 1980 per l'entrata in vigore dal 1° maggio 1978 del contratto di lavoro 1976-1979 (4-15621) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9128
CODRIGNANI: Per un intervento a favore di Ida Nudel che dopo aver scontato quattro anni di esilio in Siberia ha perso il diritto alla casa (4-14859) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	9122	COSTAMAGNA: Sulla situazione in cui versano gli orfani inabili dei dipendenti statali e degli enti locali, che non possono beneficiare della pensione di reversibilità a carico dello Stato della CPDEL, se in possesso di un reddito annuo superiore alle 960 mila lire (4-15710) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9129
CODRIGNANI: Sugli intendimenti del Governo in merito alla esecuzione delle convenzioni internazionali già votate dal Parlamento (4-15690) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	9123	COSTAMAGNA: Sul rifiuto da parte delle banche di riavere in versamento monete da lire 200, 100 e 50 (4-15734) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9130
COSTAMAGNA: Sull'atteggiamento del Governo in merito ad un possibile acquisto del gruppo Maraldi da parte della Finanziaria libica (4-13463) (risponde CAPRIA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	9126		

	PAG.		PAG.
COSTAMAGNA: Sul funzionamento dell'assessorato all'istruzione di Chivasso (Torino) (4-16525) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	9131	FRANCHI: Sulla veridicità della notizia secondo la quale presso l'aeroporto di Fiumicino è stato sorpreso, nel tentativo di superare la dogana con due chilogrammi di cocaina, il signor Michelangelo Candiogliota in possesso del tesserino di riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei ministri (4-18404) (risponde ORSINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>).	9136
COSTAMAGNA: Per la sollecita erogazione a tutti i pensionati statali amministrati dalla direzione provinciale del Tesoro, degli aumenti previsti dai relativi decreti giacenti presso le direzioni (4-16613) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9131	GIADRESCO: Per un intervento presso la direzione generale del banco di Napoli al fine di garantire l'erogazione delle pensioni a favore degli <i>ex</i> emigrati italiani in Argentina (4-15249) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	9136
COSTAMAGNA: Per l'adozione di provvedimenti volti a promuovere l'esportazione di tessuti italiani in Giappone, con particolare riferimento a quelli prodotti dalle aziende laniere di Biella (Vercelli) (4-17155) (risponde CAPRIA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	9132	GIANNI: Sui disagi derivanti ai maestri elementari dalla restrittiva applicazione della legge n. 270 del 1982 (4-16536) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	9137
COSTAMAGNA: Per la proroga del termine previsto per ottenere il condono tributario (4-17223 e 4-17686) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>).	9134	GRADUATA: Sulla denuncia presentata alle procure della Repubblica di Brindisi e di Bari dalla segreteria provinciale della federazione italiana postelegrafonici CGIL contro Concetta Trane Falconieri assunta presso la direzione provinciale PT di Bari nel maggio 1981 e presso la direzione provinciale di Brindisi il 3 maggio 1981 (4-11182) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9138
COSTAMAGNA: Per il tempestivo completamento dei lavori per la costruzione della sezione femminile per minorenni del carcere di Torino (4-17676) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	9134	GUARRA: Sull'opportunità di sollecitare un'ispezione presso la banca popolare di San Matteo di Salerno al fine di verificare la consistenza delle voci circa gravi irregolarità nell'amministrazione di detta banca (4-15688) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9139
COSTAMAGNA: Sulla carenza di ufficiali giudiziari a Torino (4-17678) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	9135		
FRANCHI: Sui contributi previdenziali versati da Ugo Steri, residente a Faenza (Ravenna), nel periodo aprile 1946-maggio 1950, in cui fu recluso politico presso il carcere di Civitavecchia (Roma) (4-17437) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	9135		

	PAG.		PAG.
IANNIELLO: Sulla sospensione della erogazione dei fondi depositati presso le tesorerie provinciali della Banca d'Italia, in base alla legge n. 219 del 1981, per le opere di riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 1980-1981 (4-17301) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9140	le richieste di trasferimento di sede presentate dal personale con particolare riferimento al caso verificatosi presso l'ufficio imposte dirette di Modena (4-16328) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>).	9144
MASSARI: Sulla veridicità della notizia in merito all'iniziativa del ministro delle poste volta allo scioglimento di alcune emittenti private (4-12673) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9140	NAPOLI: Per l'assegnazione al comune di Cariati (Cosenza) di una quota della ricchezza prodotta dal giacimento di metano concesso alla Montedison situato nel territorio di detto comune (4-14650) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9145
MATRONE: Sulla ventilata chiusura della filiale del banco di Roma di Torre Annunziata (Napoli) (4-15457) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9141	PASTORE: Sulla denuncia presentata all'autorità giudiziaria dall'organismo ispettivo postelegrafonico di Savona nei confronti di due portalettere (4-14442) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9146
MAZZOTTA: Per il sollecito riordino del settore dell'emittenza pubblica e privata, con particolare riferimento alla decisione della RAI-TV di denunciare alla magistratura alcune emittenti radiotelevisive (4-12654) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9142	POTI: Sul rinnovo delle rappresentanze sindacali nel consiglio di amministrazione e negli altri organismi collegiali aziendali del Ministero delle poste e telecomunicazioni (4-13457) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	9147
MENNITTI: Sui motivi in base ai quali è stata decisa la chiusura dello sportello della Banca nazionale dell'agricoltura ad Ostuni (Brindisi) (4-15554) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9143	PRETI: Sugli effetti negativi della ventilata tassazione dei BOT (4-16513) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9148
MENZIANI: Sulla grave situazione finanziaria in cui versano diverse IPAB a causa dei ritardati pagamenti delle rette da parte degli enti locali (4-15016) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9144	REGGIANI: Sul ritardo nella distribuzione della modulistica occorrente per la presentazione delle domande di definizione agevolata delle pendenze tributarie (4-16947) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>).	9148
MENZIANI: Sui criteri seguiti dall'amministrazione finanziaria nel vagliare		RUBINACCI: Sull'opportunità di prorogare al 15 gennaio 1983 i termini per i versamenti relativi all'autotassazione ed al condono fiscale (4-17580) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>).	9149

	PAG.		PAG.
RUBINACCI: Sui provvedimenti che si intendono adottare di fronte al superamento del limite del 14 per cento dell'anticipazione che la Banca d'Italia concede al Tesoro (4-18012) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9149	enti mutualistici soppressi (4-16290) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9153
SANTAGATI: Sull'opportunità di prolungare, almeno fino al 31 dicembre 1982, i termini per beneficiare del condono tributario (4-17616) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>).	9150	TAGLIABUE: Sullo stato della pratica di pensione a favore di Vincenza Doria, nata a Campi Salentina (Lecce) (4-17340) (risponde PISANU, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	9155
SERVADEI: Sullo stato della pratica relativa ai benefici derivanti dalla legge n. 91 del 1971 richiesti dall'invalide del lavoro Franco Gusella di Riccione (Forlì) (4-16077) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9150	TATARELLA: Per un intervento volto a rendere pubbliche le relazioni ispettive della Banca d'Italia e dell'ufficio italiano dei cambi sul caso Mediobanca-Cofimer concernente un illecito traffico di oro (4-14576) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9155
SERVELLO: Per un diverso scaglionamento temporale dei termini di pagamento del condono e dell'acconto di imposta (4-16983) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>).	9151	TATARELLA: Per l'istituzione a Manfredonia (Foggia) di un autonomo distaccamento di vigili del fuoco (4-16594) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	9156
SOSPURI: Sulla pratica relativa al giudizio sulla bolletta riguardante una vincita al lotto del signor Josè Medeiros (4-15889) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>).	9151	TOMBESI: Per la proroga del termine del 30 novembre 1982 per la presentazione delle domande del condono fiscale (4-17362) (risponde FORTE, <i>Ministro delle finanze</i>).	9156
SOSPURI: Sulla realizzazione del nuovo palazzo di giustizia di Pescara (4-17644) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	9152	TONI: Per un intervento volto ad accelerare la definizione delle liquidazioni relative ai danni di guerra (4-14603) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9157
SPERANZA: Per il contenimento della spesa pubblica da parte delle autonomie locali (4-12549) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9152	TREMAGLIA: Sui disagi economici dei contrattisti all'estero dipendenti dal Ministero degli affari esteri (4-16626) (risponde RAFFAELE COSTA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	9158
SUSI: Sui motivi per i quali non sono state impartite istruzioni all'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro per il versamento all'INADEL degli importi di indennità di anzianità maturati dal personale degli		ZANONE: Per la revisione della normativa sull'esportazione di valuta da parte di cittadini italiani che si recano all'estero per motivi turistici (4-12729) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9159

	PAG.		PAG.
ZANONE: Sulla riduzione da 120 a 60 giorni dei termini di pagamento delle esportazioni di merci e servizi (4-14147) (risponde CAPRIA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	9159	dica con quali mezzi gli enti locali faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, sugli <i>ex-combattenti</i> (4-14902) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9160
ZANONE: Per la predisposizione di un provvedimento legislativo tendente alla copertura finanziaria dell'articolo 6 della legge 3 ottobre 1971, n. 824, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, perché non in-		ZANONE: Per l'adozione di provvedimenti volti a concedere nuovi o maggiori <i>plafond</i> valutari alle aziende esportatrici (4-15133) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	9161

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere — in relazione alle notizie concernenti la cattura della nave mercantile *Dora*, che trasportava un carico di sigarette di contrabbando, cattura avvenuta l'11 marzo 1982 al largo delle coste laziali —:

quale sia stata la precisa dinamica dell'avvenimento;

se risponda a verità che la operazione di polizia marittima abbia comportato la concomitante effettuazione di una operazione di soccorso nei confronti della stessa unità;

quali stazioni radio costiere si siano inserite nella relativa rete di comunicazioni;

quali mezzi navali ed aerei abbiano preso parte all'operazione e secondo quale sequenza si siano verificati i relativi interventi;

quale sia stata l'autorità coordinatrice dell'operazione.

Per conoscere, altresì, quale bandiera batteva l'unità in questione, quale era la quantità del carico di contrabbando trasportato e se risponda a verità che parte dell'equipaggio avrebbe abbandonato la nave nel corso dell'operazione. (4-13425)

RISPOSTA. — *La motonave Dora, con a bordo 11.707,560 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri è stata catturata alle ore 1,45 dell'11 marzo 1982, a 64 miglia per 230 gradi dall'isola di Ponza (Latina), nel corso*

di un'azione anticontrabbando svolta da due unità navali della guardia di finanza.

Durante la fase di rientro verso il porto di Civitavecchia (Roma) si rendeva necessario attivare una azione di soccorso in quanto l'unità contrabbandiera ed i mezzi navali del corpo che la scortavano venivano investiti da una violenta burrasca che rendeva difficoltosa la navigazione e poneva in serio pericolo la motonave catturata, che imbarcava acqua attraverso una falla nella zona poppiera.

Le unità del corpo riuscivano, comunque, a trainare da sole il natante a ridosso del capo Circeo ove l'equipaggio della motonave veniva sbarcato - in stato di arresto - a disposizione del procuratore della Repubblica di Latina.

La motonave Dora, invece, alle 3,30 dello stesso giorno, veniva agganciata dal rimorchiatore Carbonia e condotta al porto di Civitavecchia, ove giungeva alle ore 20.

Nella fase di soccorso si sono inserite le seguenti stazioni costiere:

della guardia di finanza

sala operativa del secondo gruppo di Roma;

stazione navale di Civitavecchia;

compagnia di Fiumicino (Roma);

squadriglia navale di Anzio (Roma);

altri

compartimento marittimo di Civitavecchia;

circondario marittimo di Anzio;
e sono intervenuti i sottoindicati mezzi navali ed aerei:

della guardia di finanza
vedetta 4003 della stazione navale di Civitavecchia;

due elicotteri NH 500 della sezione aerea di Pratica di Mare (Roma);

altri

rimorchiatore Carbonia di Civitavecchia;

due elicotteri del soccorso sero di Ciampino.

Il servizio è stato coordinato dal secondo gruppo della nona legione guardia di finanza mentre, per il soccorso, è intervenuta l'autorità marittima di Anzio. Il natante contrabbandiere è risultato privo di validi documenti comprovanti la sua nazionalità.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

ACCAME. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere se è al corrente che in seguito a controlli eseguiti dall'ispettore Lorenzo Gentiluomo a Savona è stato sospeso dal servizio il dipendente postale Giacomo Falco e denunciato alla magistratura il portalettere Renato Silerio. Mentre il provvedimento a carico del Falco sembra motivato dal fatto che non abbia immediatamente consegnato il registro delle raccomandate, quello a carico del Silerio sembra sia dovuto dall'aver egli usato la propria macchina invece del motorino per recapitare la posta nei quartieri periferici della città (il Silerio pare che usasse la macchina per motivi di salute mentre comunque percepiva l'indennità solo per il motorino).*

Per conoscere in particolare se risponda al vero che a motivare la presa di posizione dell'ispettore sia stato un pac-

co di arance trovato incustodito nella borsa del portalettere.

Per conoscere se non ritiene che l'intervento sia stato eccessivamente drastico e quindi sia opportuno un riesame della vicenda anche affinché non venga interpretata come una operazione repressiva difficilmente giustificabile. (4-14441)

RISPOSTA. — *Allo scopo di assicurare il rispetto dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni sono state date disposizioni perché venisse effettuata una rigorosa vigilanza da parte dei funzionari specialmente quelli con funzioni ispettive.*

In particolare, per quanto concerne i portalettere, è stato ribadito che tale personale è tenuto a rispettare l'orario di lavoro di sei ore e mezza giornaliera e che, in caso di completamento della distribuzione della corrispondenza prima del compimento dell'orario d'obbligo, deve restare a disposizione del direttore dell'ufficio stesso per l'eventuale svolgimento di particolari attività all'interno dell'ufficio. Tali disposizioni hanno provocato, però, da parte del personale interessato, vivaci reazioni, quale quella verificatasi a Savona, dove i portalettere hanno contestato l'obbligo del rispetto dell'orario di lavoro, ritenendo esaurita la loro prestazione giornaliera con l'avvenuta distribuzione della corrispondenza loro affidata.

A seguito del rifiuto, da parte di questa Amministrazione di discutere su una questione regolata da una precisa norma di legge, i citati portalettere, dal 15 marzo 1982 hanno svolto varie azioni di carattere sindacale tra cui l'attuazione di una giornata di sciopero il 23 marzo 1982. Durante tale periodo di agitazione, il funzionario ispettivo dottor Lorenzo Gentiluomo, nello svolgimento di precisi incarichi di vigilanza, ha accertato gravi abusi da parte dei portalettere Giacomo Falco e Renato Silerio.

Al primo è stato fatto carico di irregolare recapito di un rilevante numero di oggetti raccomandati, oltre alla rilevazione diretta, da parte dell'inquirente, che la bolgetta del-

l'interessato — di ritorno dal giro di distribuzione — conteneva generi alimentari. Alle contestazioni verbali, il Falco reagiva violentemente tanto da indurre l'ispettore a denunciarlo all'autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale con l'aggravante della minaccia fisica alla persona. Comunque il Falco, per le irregolarità accertate, è stato sollevato dalle mansioni di recapito ed applicato ai servizi interni.

Al secondo dipendente, cioè al Silerio, veniva invece contestata l'indebita riscossione - dal 10 giugno 1978 - dell'indennità di motomezzo giacchè egli si avvaleva della propria auto per il recapito della corrispondenza. Anche per questo caso — su preventivo parere del procuratore della Repubblica di Savona — il dottor Gentiluomo presentava denuncia per falso e truffa continuata.

Da quanto detto sopra si può evidenziare che da parte di questa Amministrazione non vi è stata alcuna operazione repressiva, ma si è proceduto nei limiti della più scrupolosa correttezza. Pertanto manifeste esigenze di doverosa correttezza impongono di lasciare il più ampio spazio all'indagine giudiziaria e di attenderne, comunque, l'esito, per i successivi provvedimenti di competenza eventualmente occorrenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

ACCAME. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — in riferimento all'esposto, presentato alla procura di Genova, per denunciare alcune irregolarità della convenzione stipulata il 24 dicembre 1976 tra la SpA Intermarine e la direzione compartimentale ANAS per la apertura del ponte sul Magra al chilometro 5+500 della strada statale n. 432 — se sia al corrente del fatto che, nella seduta del 27 gennaio 1982 il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha deliberato la revoca della convenzione, dimostrando di fatto la fondatezza della denuncia.

Per conoscere se al Governo risulti che sia stata fissata la data del relativo processo il quale, secondo la comunicazione

giudiziaria inviata dall'ufficio istruzione al dirigente ANAS che firmò la convenzione, potrebbe riguardare il reato di « interessi privati in atti d'ufficio ».

La pratica, inizialmente affidata al dottor Zingale (che acquisì numerose testimonianze e sequestrò tutti gli atti relativi alla vicenda presso la direzione compartimentale ANAS) fu successivamente assegnata ad altro magistrato. (4-14476)

RISPOSTA. — Il procedimento penale a carico dell'ingegner De Bernardis, ex capo compartimento dell'ANAS di Genova, è tuttora in corso di formale istruzione presso l'ufficio istruzione del tribunale di Genova.

L'atto di revoca della convenzione stipulata tra l'ANAS e la società per azioni Intermarine è stato ritualmente acquisito al processo. In data 4 novembre 1982 gli atti sono stati trasmessi al pubblico ministero per le sue conclusioni.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

ACCAME. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — in relazione al problema dell'incompatibilità tra cariche pubbliche negli enti locali e incarichi privati — quale è la direttiva che regola la partecipazione di funzionari di banca, in particolare delle casse di risparmio data la loro peculiare funzione, in ruoli negli enti locali.

Quanto sopra tenendo presente che gli istituti bancari come le casse di risparmio erogano fondi verso imprese che possono risultare avvantaggiate o svantaggiate da normative emanate dagli enti locali. (4-15557)

RISPOSTA. — Nella legislazione bancaria non sussiste, in linea di massima, incompatibilità per i funzionari di istituzioni creditizie ad assumere incarichi elettivi presso enti locali. Infatti, il disposto dell'articolo 9, secondo comma legge bancaria, che disciplina la materia, concerne esclusiva-

mente l'assunzione di cariche di amministratori, sindaci e direttori in altre aziende, termine, questo ultimo, nel quale non possono essere ricompresi gli enti pubblici territoriali. Né con specifico riferimento ai dipendenti delle casse di risparmio sembra possibile richiamare il divieto, ovvero la decadenza dall'ufficio, contenuti nel primo e secondo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 24 gennaio 1938, n. 204, convertito con modificazioni nella legge 3 giugno 1938, n. 778, recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pegno di prima categoria, atteso che dette disposizioni devono ritenersi, per quanto concerne i dipendenti delle aziende, non più applicabili in quanto palesemente contrastanti con il dettato dell'ultimo comma dell'articolo 51 della Costituzione il quale recita: « Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ».

Unica eccezione è costituita dal disposto dell'articolo 3, sub 1), della legge 23 aprile 1981, n. 154, ove è previsto che i dipendenti di istituti bancari non possono rivestire cariche elettive presso le amministrazioni locali che esercitano la vigilanza sugli istituti stessi, solo nel caso in cui i suddetti dipendenti abbiano poteri di rappresentanza o di coordinamento in tali istituti. E, secondo una consolidata giurisprudenza, è sottoposto a vigilanza dell'ente locale l'istituto di credito cui è affidata la gestione del servizio di tesoreria dell'ente stesso.

Il Ministro del tesoro: Gorla.

ACCAME. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere, in relazione ai compiti della forza italiana di pace operante in Libano, quali sono le priorità di questi compiti e le conseguenti scelte in caso di conflitto di priorità.

Per conoscere in particolare se non ritenga che il compito di vigilare sulla sicurezza dei palestinesi non debba essere considerato prioritario anche rispetto al

compito di garantire l'ordine nella regione di Beirut.

Per conoscere inoltre se non ritenga che comunque i soldati italiani non debbano in alcun modo con la loro presenza dare un avallo a nuove indiscriminate operazioni contro i palestinesi in Libano, operazioni del tipo purtroppo di quelle che stanno verificandosi in questi giorni.

Quanto sopra perché il valore di giustizia è in definitiva anche di maggior rilievo rispetto allo stesso valore della pace.

Per sapere se non ritiene, in conseguenza di quanto sopra, necessario avvertire il Governo libanese che qualora esso interpreti la presenza delle forze italiane nel suo paese solo come un avallo alla sua azione, qualunque essa sia, anche nel caso le forze vengano utilizzate in modo assolutamente improprio, il nostro paese ne trarrà le opportune conseguenze.

(4-16404)

RISPOSTA. — La presenza del contingente italiano a Beirut ed i compiti che esso svolge nell'ambito della forza multinazionale hanno il loro fondamento giuridico di diritto internazionale nell'apposito accordo intervenuto al riguardo con il governo libanese.

Il mandato assegnato alla forza multinazionale contempla sia l'obiettivo di assistere il governo libanese e le sue forze armate, allo scopo di facilitare il ristabilimento della sovranità e dell'autorità del governo stesso nella zona in cui opera la forza, sia quello di assicurare l'incolumità delle persone nell'area e di porre termine alla violenza.

L'insieme di questi elementi è stato attentamente considerato dal Governo italiano di fronte ai nuovi sviluppi aperti dalla decisione libanese di avviare una serie di operazioni di polizia sull'intera area di Beirut ovest, alle quali per altro il nostro contingente non ha partecipato né contribuito in alcun modo, con riguardo ai timori che tali operazioni avevano fatto sorgere soprattutto fra i civili palestinesi, e di cui ampia eco si era avuta in Italia in larghi

settori parlamentari e dell'opinione pubblica; abbiamo inoltre provveduto, con una serie di interventi effettuati sia a titolo nazionale sia di concerto con gli altri partners della forza multinazionale, ad attirare l'attenzione del governo libanese sull'esigenza che il ripristino della legalità a Beirut avvenga nel pieno rispetto dei diritti umani e della correttezza formale e sostanziale delle operazioni stesse.

Del pari, in occasione della sua visita in Italia, lo stesso presidente libanese Gemayel ha fornito ampie assicurazioni di voler evitare ogni illegalità o violenza ed anche di rendersi conto del problema umano e politico rappresentato dalla presenza in Libano della minoranza palestinese, per il quale occorre arrivare, nel rispetto della sovranità nazionale, a soluzioni improntate ad equità.

Queste assicurazioni si sommano, infine, ad un atteggiamento costruttivo con il quale le autorità libanesi hanno corrisposto ad ulteriori passi svolti a Beirut in ordine a questo problema dai rappresentanti diplomatici d'Italia, Francia e Stati Uniti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

ACCAME. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere - in riferimento alla risposta data all'interrogazione numero 4-15395 (Resoconto sommario n. 534 del 13 luglio 1982) - se risulti al Ministro che il procedimento penale n. 5759 del 1979, definito con sentenza istruttoria di non doversi procedere per intervento di amnistia, si riferisca ad illeciti edilizi commessi nel 1979 nel corso dei lavori di ristrutturazione del cantiere Intermarine, lavori che, per quanto consta all'interrogante, portarono tra l'altro allo scavo di una trincea all'interno dello stabilimento, con aumento di volumetria di oltre 5.000 metri cubi.

Per conoscere se risulti al Ministro che l'amnistia sia stata applicata nei confronti della ditta che non figura nell'elen-

co dei procedimenti penali riferibili agli insediamenti cantieristici sul Magra, contenuto nella risposta di cui sopra.

Tutto ciò in considerazione del fatto che, per questo tipo di reati, l'amnistia si applica solo nel caso di aumenti di volume di piccola entità, mentre i lavori eseguiti hanno comportato aumenti di volume largamente eccedenti i limiti normalmente ritenuti accettabili. (4-17295)

RISPOSTA. — La competente autorità giudiziaria ha comunicato che il procedimento in questione, pur avendo un indiretto riferimento ai fatti menzionati, era stato instaurato a carico del sindaco di Sarzana (La Spezia), Francesco Baudone, per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

AMARANTE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere - in riferimento all'apertura della nuova casa circondariale di Salerno -:

1) entro quale data sarà completato il trasferimento dei detenuti dal vecchio al nuovo carcere;

2) entro quale data sarà effettuata la consegna al comune di Salerno dei vecchi edifici finora adibiti a casa circondariale. (4-17233)

RISPOSTA. — La nuova casa circondariale di Fuorni-Salerno, della capienza di 278 posti per uomini, 40 donne e 30 per semiliberi, è entrata in funzione il 1° novembre 1982. Tutti i detenuti ristretti nel vecchio istituto sono stati trasferiti nel nuovo complesso.

Il vecchio immobile sarà restituito all'Amministrazione finanziaria appena completate le operazioni di trasferimento, ormai in via di perfezionamento, degli uffici della casa circondariale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

BELLOCCHIO E TONI. — *Al Ministro del tesoro e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere i motivi per i quali l'amministrazione del Tesoro non ha ritenuto sino ad oggi di rendere esecutive le disposizioni normative della legge n. 312 del 1980, il che è causa di vivo malcontento fra tutto il personale delle DPT e delle RPS;

per conoscere quali iniziative urgenti s'intendano adottare al fine di rendere operanti i meccanismi per la migliore organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione con la conseguente applicazione del premio incentivante e l'eliminazione dello « straordinario », istituto che, usato sempre scorrettamente, è fonte di discriminazione fra i dipendenti dello Stato. (4-16119)

RISPOSTA. — *La legge dell'11 luglio 1980, n. 312, ha trovato puntuale applicazione in tutti quei casi in cui non vi abbiano ostato obiettivi impedimenti di carattere tecnico. Le varie Amministrazioni hanno, infatti, proceduto agli inquadramenti provvisori del personale, previsti dall'articolo 4, mentre hanno avuto immediata applicazione le nuove norme riguardanti il congedo ordinario, le aspettative sindacali e il riconoscimento dei nuovi trattamenti economici.*

I casi in cui la legge predetta non è stata resa ancora esecutiva appaiono, pertanto riconducibili unicamente alla mancata definizione dei profili professionali. A tale riguardo deve rilevarsi che l'articolo 22 della legge n. 312 del 1980, nel prevedere che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri — da emanare sentite le organizzazioni sindacali — siano dettate norme in materia di organizzazione del lavoro, precisa che le stesse debbano essere finalizzate al recupero della produttività ed al miglioramento dell'efficacia delle prestazioni, anche mediante l'introduzione di metodologie di valutazione che consentano l'individuazione e l'impiego di standards di esecuzione.

Va soggiunto che il paragrafo 2.8 dell'accordo Governo-sindacati del 24 genna-

io 1981 richiamandosi al citato articolo 22 ha previsto la costituzione di una commissione di studio avente lo scopo di elaborare forme applicative di premi di incentivazione collegate con la preventiva definizione di indicatori di produttività e di standards di rendimento nonché una nuova disciplina del lavoro straordinario. Tempi e modalità delle proposte della commissione formeranno oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali.

Ciò premesso, si precisa che un'apposita commissione per lo studio della produttività nella pubblica Amministrazione da tempo è stata insediata presso l'ufficio del ministro per la funzione pubblica e sta tuttora provvedendo ai compiti ad essa demandati attraverso una approfondita analisi della produttività della generalità degli uffici della pubblica Amministrazione e la correlativa individuazione dei necessari indicatori da considerare ai fini della costruzione del premio di incentivazione.

Trattandosi di materia nuova e complessa i lavori della commissione sono ovviamente condizionati dai necessari tempi tecnici occorrenti per l'acquisizione dei dati connessi con la misurazione della produttività degli uffici e dei servizi della generalità delle Amministrazioni.

Solo dopo la elaborazione dei predetti dati e la conclusione dei lavori della commissione potrà avere definitiva applicazione il disposto di cui all'articolo 22 della legge n. 312 del 1980 mediante l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto nonché trovare concreta ridefinizione la disciplina del lavoro straordinario.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

BOFFARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, in relazione alle notizie pubblicate dalla stampa secondo le quali è prossimo l'arrivo in Italia di minori profughi cambogiani, quali speciali provvedimenti in tal caso il Ministro intenda assumere in materia di adozione o di affidamento rispondenti a criteri

di garanzia degli stessi minori o delle famiglie che intendono chiedere l'applicazione di tali norme.

L'interrogante, pur riconoscendo che l'iniziativa di accoglimento è un dovere di umanità e di solidarietà internazionale, non può non nascondersi il timore che impedimenti tecnico-legali possano rendere vana o annullare l'aspirazione di molte famiglie italiane propense ad inserire nel proprio nucleo familiare minori senza correre il rischio di un eventuale ritorno nella famiglia d'origine. (4-13354)

RISPOSTA. — *L'ufficio per la Thailandia dell'alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati — il quale come è noto gestisce in quel paese i campi di raccolta dei profughi — ha attualmente in corso una vasta operazione di ricerca dei familiari dei minori cambogiani, al termine della quale esso procederebbe all'assegnazione di un certo numero di minori cambogiani a quei paesi che, come l'Italia, sono disposti ad accoglierli nei casi nei quali le ricerche abbiano dato con ragionevole certezza esito negativo.*

Si precisa inoltre che poiché le organizzazioni internazionali di soccorso (predetto alto commissariato, croce rossa, eccetera) hanno adottato per quello che riguarda i rifugiati cambogiani una politica rivolta alla ricostituzione del tessuto sociale khmero ed in particolare dei nuclei familiari dispersi in seguito ai noti eventi in Cambogia, i minori potranno essere assegnati nei vari paesi solo in affidamento e con l'intesa che dovranno essere riconsegnati ai genitori o ai parenti prossimi viventi in Cambogia nel caso che essi venissero successivamente rintracciati, anche indipendentemente dall'operazione di ricerca attualmente in corso.

IL Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

BOFFARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:*

1) se è a conoscenza dei termini della vertenza insorta fra i sindacati FIP-

CGIL, SILP-CISL e UIL-POST e l'organismo ispettivo delle poste e telecomunicazioni operante sul territorio di Savona in relazione a denunce all'autorità giudiziaria a carico di due portalettere: Giacomo Fa'co e Renato Silerio;

2) se è a conoscenza del malumore del personale dipendente sia per il provvedimento assunto sia per le agitazioni sindacali finalizzate al miglioramento dei servizi;

3) se al Ministero risulti che veramente esistano atti illegittimi di cui si fa carico nelle denunce;

4) quali provvedimenti il Ministro intenda assumere a riguardo e se non ritenga opportuno intervenire per attuare la riforma delle aziende delle poste e delle telecomunicazioni per la riorganizzazione e funzionalità dei servizi. (4-14763)

RISPOSTA. — *Allo scopo di assicurare il rispetto dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti delle poste e delle comunicazioni, sono state date disposizioni perché venisse effettuata una rigorosa vigilanza da parte dei funzionari specialmente quelli con funzioni ispettive.*

In particolare, per quanto concerne i portalettere, è stato ribadito che tale personale è tenuto a rispettare l'orario di lavoro di sei ore e mezza giornaliera e che, in caso di completamento della distribuzione della corrispondenza prima del compimento dell'orario d'obbligo, deve restare a disposizione del direttore dell'ufficio stesso per l'eventuale svolgimento di particolari attività all'interno dell'ufficio. Tali disposizioni hanno provocato, però, da parte del personale interessato, vivaci reazioni quale quella verificatesi a Savona dove i portalettere hanno contestato l'obbligo del rispetto dell'orario di lavoro, ritenendo esaurita la loro prestazione giornaliera con l'avvenuta distribuzione della corrispondenza loro affidata.

A seguito del rifiuto, da parte di questa Amministrazione, di discutere su una questione regolata da una precisa norma di legge, i citati portalettere, dal 15 marzo

1982 hanno svolto azioni di carattere sindacale tra cui l'attuazione di una giornata di sciopero il 23 marzo 1982. Durante tale periodo di agitazione, il funzionario ispettore dottor Lorenzo Gentiluomo, nello svolgimento di precisi incarichi di vigilanza, ha accertato gravi abusi da parte dei portalettere Giacomo Falco e Renato Silerio.

Al primo è stato fatto carico di irregolare recapito di un rilevante numero di oggetti raccomandati, oltre alla rilevazione diretta, da parte dell'inquirente, che la bolgetta dell'interessato — di ritorno dal giro di distribuzione — conteneva generi alimentari. Alle contestazioni verbali, il Falco reagiva violentemente tanto da indurre l'ispettore a denunciarlo all'autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale con l'aggravante della minaccia fisica alla persona. Comunque il Falco, per le irregolarità accertate, è stato sollevato dalle mansioni di recapito ed applicato ai servizi interni.

Al secondo dipendente, cioè al Silerio, veniva, invece, contestata l'indebita riscossione — dal 10 giugno 1978 — dell'indennità di motomezzo giacché egli si avvaleva della propria auto per il recapito della corrispondenza. Anche per questo caso — su preventivo parere del procuratore della Repubblica di Savona — il dottor Gentiluomo presentava denuncia per falso e truffa continuata.

Quanto al quesito contenuto nell'ultima parte dell'interrogazione va tenuto presente che essendo stato investita della questione la magistratura, manifeste asigenze di doverosa correttezza impongono di lasciare il più ampio spazio all'indagine giudiziaria e di attendere, comunque, l'esito, per i successivi provvedimenti di competenza eventualmente occorrenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

BORGOGLIO E ZAVAGNIN. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere la opinione del Ministro circa l'esposto inoltrato unitariamente in data 20 maggio 1982 al Ministero delle finanze, da parte di numerosi esponenti della sezione sin-

dacale degli uffici finanziari di Schio (Vicenza) e che ha attinenza a gravi fatti accaduti negli uffici di Schio e che possono essere così riassunti:

forzosi trasferimenti e discutibili sanzioni disciplinari inflitti ad esponenti sindacali con gravi carenze nelle procedure previste e conseguenti serie limitazioni nella difesa delle libertà e diritti dei singoli funzionari;

asportazione da parte dell'Intendenza di finanza di Vicenza della Statua della Tessitrice della villa ottocentesca Rossi di Schio, statua considerata uno dei simboli della città scledense, da sempre legata al mondo della tessitura locale. (4-14963)

RISPOSTA. — Nell'esposto, sottoscritto per l'esattezza da 13 degli oltre 40 dipendenti degli uffici tributari di Schio, si lamentano specificamente i seguenti fatti:

1) che il signor Giuseppe Cipelletti sarebbe stato trasferito, senza alcuna motivazione, dalla conservatoria dei registri immobiliari di Schio all'intendenza di finanza di Vicenza;

2) che sarebbe stata inflitta per fatti ritenuti pretestuosi una censura al signor Gabriele Fava addetto all'ufficio delle imposte dirette di Schio, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legge, e omettendo per di più di inoltrare agli organi superiori competenti il ricorso presentato dall'interessato;

3) che l'intendente di finanza di Vicenza avrebbe asportato dall'ufficio delle imposte dirette di Schio arredi e cose di interesse storico e artistico, fra cui in particolare, una statua di marmo denominata la tessitrice, di indubbio valore storico ed artistico, oltre che affettivo per l'intera cittadinanza di Schio.

Risulta al riguardo che il trasferimento dell'impiegato indicato al punto 1) è stato disposto in relazione alla necessità di accrescere la dotazione di personale operante presso la medesima intendenza e di far fronte alle esigenze di servizio ivi manife-

statesi, né va sottaciuto che dal trasferimento stesso non può derivare all'interessato un disagio apprezzabile data la breve distanza (circa 25 chilometri) che separa Schio, città in cui egli risiede, da Vicenza; oltre tutto comodi e frequenti servizi pubblici di trasporto collegano le due località e consentono di effettuare il tragitto in circa 30 minuti.

Per quanto poi concerne il signor Gabriele Fava, si è accertato che a carico dello stesso non è stata applicata la sanzione della censura, ma solo altre misure di carattere più lieve, costituite da provvedimenti di richiamo scritto, resisi necessari per il suo insoddisfacente rendimento e per le sue mancanze disciplinari. L'ultimo di tali provvedimenti è stato adottato dal direttore del suo ufficio il 24 novembre 1981, con l'assenso della direzione generale delle imposte dirette.

Non risulta che contro di esso il suddetto impiegato abbia proposto ricorso, a meno che abbia inteso servirsi a tale scopo del plico chiuso indirizzato al ministro e regolarmente pervenuto alla direzione generale delle imposte dirette. Nella specie per altro il plico è stato restituito all'interessato, facendo ad esso presente che nel caso in cui egli avesse voluto avvalersi, ai sensi dell'articolo 16, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, della facoltà di inoltrare plichi chiusi al ministro, avrebbe dovuto farne espressa menzione sul plico medesimo.

Quanto sopra induce quindi ad escludere che i provvedimenti assunti nei confronti degli impiegati in questione mirino a limitare le loro libertà sindacali. Risulta del resto che, nell'ambito degli uffici finanziari della provincia, l'attività sindacale si è svolta sempre nella più assoluta libertà e senza remore di sorta.

Per quel che attiene, infine, ai fatti asserriti al punto 3), l'intendente di finanza interessato al riguardo ha precisato che, quale responsabile dei beni demaniali della provincia, ebbe a predisporre, nel 1982, il recupero e il trasporto presso l'intendenza di una statua muliebre che giaceva, in condizioni di deplorabile abbandono e nel disin-

teresse generale, all'interno dell'edificio che accoglie gli uffici finanziari di Schio.

Tale operazione — condotta con l'osservanza delle cautele del caso e tenendone debitamente informate sia la direzione generale del demanio sia la competente sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici — è apparsa necessaria per il timore più che giustificato, date le condizioni in cui era stata rinvenuta, che la statua avesse a subire un ulteriore, irreversibile degrado o potesse perfino essere trafugata.

L'opera in argomento, che non risultava assunta in carico fra i beni dello Stato, è stata inventariata e sottoposta ai più urgenti interventi di restauro e pulizia, e trova ora — col pieno assenso della citata sovrintendenza (che ha eseguito allo scopo un sopralluogo) — idonea collocazione nel decoroso salone di rappresentanza della intendenza di finanza, che dispone di custodia demaniale.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

BORTOLANI, MENZIANI, MORA E BORRI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se il Governo, stante la situazione di complessivo grave disagio economico che si è venuta a determinare nelle zone alluvionate delle province di Modena e Parma, ritenga necessario intervenire con urgenza per disporre la procrastinazione a favore delle popolazioni colpite dalle calamità, dei termini di pagamento degli acconti, sulle imposte ILOR e IRPEF e del condono fiscale. (4-17344)

RISPOSTA. — La questione è stata risolta con la emanazione del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, attualmente all'esame del Senato della Repubblica per la conversione in legge. Con tale provvedimento, infatti, il termine di scadenza per il versamento degli acconti IRPEF, IRPEG e ILOR è stato spostato al 31 dicembre 1982, mentre il termine per fruire delle agevolazioni per la definizione delle pendenze tributarie è stato differito al 15 marzo 1983.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

CICCIOMESSERE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali il detenuto Giovanni Bocchetti, affetto da « sindrome vestibolare da insufficienza del circolo vertebrale verosimilmente legate alla presenza di artrosi cervicale; scoliosi doppia toracico-lombare di grado elevato; esiti in anchilosi di frattura del gomito di sinistra; sinusite fronto mascellare destra; cardiopatia di probabile origine reumatica; cefalea di tipo vascolare; sindrome distonica » (relazione peritale del dottor Antonio Frenguelli), attualmente ristretto presso il carcere dell'Aquila senza alcuna assistenza medica nonostante viva praticamente a letto o sulla sedia a rotelle, non sia stato ancora tradotto in un istituto particolarmente attrezzato dove possano essere somministrate le terapie adeguate.

L'interrogante rileva inoltre che il giudice istruttore ha disposto, il 18 febbraio 1982, la traduzione del Bocchetti « in istituto particolarmente attrezzato ». (4-14887)

RISPOSTA. — *Il detenuto Giovanni Bocchetti — imputato di costituzione di banda armata, detenzione illegale di armi, ricettazione ed altro — è stato arrestato il 22 ottobre 1981 ed associato alla casa circondariale di Perugia. Il 4 febbraio 1982 è stato trasferito alla casa circondariale de L'Aquila.*

Effettivamente, il giudice istruttore presso il tribunale di Roma, con ordinanza del 15 febbraio 1982, con la quale ha rigettato l'istanza di libertà provvisoria per motivi di salute presentata dal detenuto, ha invitato, contestualmente, questo Ministero ad adottare misure sanitarie adeguate o, a provvedere, eventualmente, al trasferimento del detenuto in un istituto penitenziario attrezzato in considerazione del suo stato di salute risultante dalla relazione peritale eseguita dal dottor Antonio Frenguelli, che aveva diagnosticato gravi lesioni della colonna vertebrale.

Il Ministero il 1° marzo 1982, su parere favorevole dell'ispettorato sanitario, ha disposto il ricovero del Bocchetti per un ciclo di fisiochinesiterapia al centro diagnostico terapeutico della casa circondariale di Re-

gina Coeli, dal quale egli è stato dimesso il 3 maggio 1982, in quanto la situazione clinica si era ormai stabilizzata. Rientrato nell'istituto de L'Aquila, il Bocchetti è stato rimesso in libertà pe decorrenza dei termini di custodia preventiva il 26 giugno 1982.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

CODRIGNANI, PASQUINI E CONTE ANTONIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali siano i nominativi della nostra rappresentanza in seno all'UNESCO e quando abbia avuto inizio per ciascuno di essi il mandato ufficiale. (4-13140)

RISPOSTA. — *I nominativi del personale in servizio alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'UNESCO in Parigi e le rispettive date di assunzione:*

capo di rappresentanza diplomatica: Guglielmo Folchi - 21 agosto 1980 (il Consiglio dei ministri del 12 gennaio 1983 ha nominato l'ambasciatore Marco Favale rappresentante permanente d'Italia presso l'UNESCO; assumerà l'incarico a fine marzo 1983);

cancelliere: Pietro Cancian - 18 febbraio 1981;

coadiutori: Claudio Romano Celidoni - 7 giugno 1980; (Francesca Torri, Ministero degli affari esteri, assunzione prevista 1° febbraio 1983);

impiegati a contratto di concetto: Lola Poggi Goujon - 1° gennaio 1971;

impiegati a contratto ausiliari: Jean Claude Ducazeaux - 11 gennaio 1972.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri: COSTA.

CODRIGNANI E GALLI MARIA LUISA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — circa la situazione di Ida

Nudel che, scontata una pena di quattro anni di esilio in Siberia, ha perduto il diritto alla casa non avendola abitata per più di sei mesi, e, in base alla legislazione sovietica, anche il diritto di presentare richiesta di emigrazione — se, nelle forme consentite dal rispetto della sovranità, sia possibile che la nostra rappresentanza faccia presente alle autorità responsabili dell'URSS le ragioni che hanno portato organizzazioni femminili di tutti i paesi a solidarizzare con la causa di una donna rea solo di volersi ricongiungere con la sorella, unica superstite della famiglia sterminata dai nazisti.

(4-14859)

RISPOSTA. — *Il Governo italiano coglie l'occasione offertagli dall'interrogante per ribadire il pieno impegno dell'Italia in favore del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente ai principi sanciti nell'atto finale di Helsinki e liberamente accettati da tutti quei paesi che lo hanno sottoscritto.*

La drammatica vicenda della signora Ida Nudel, recentemente rilasciata dopo aver scontato oltre quattro anni di confino in Siberia seguito dalle sue ripetute richieste di poter raggiungere i familiari in Israele, ripropone ancora una volta il problema del rispetto di tali diritti in Unione Sovietica.

La vicenda è stata seguita con attenzione dal Ministero degli affari esteri, che ripetutamente è intervenuto anche attraverso l'ambasciata d'Italia a Mosca in favore della signora Nudel. Non si può tuttavia non richiamare l'attenzione dell'interrogante sul fatto che le autorità sovietiche sogliono, in casi del genere, opporre argomentazioni attinenti al principio di non ingerenza nelle questioni interne.

La vicenda della signora Nudel continuerà ad essere oggetto di costante attenzione da parte del Governo che in questo campo intende avvalersi di ogni opportuna occasione per riaffermare la posizione dell'Italia a tutela dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali ovunque essi siano ignorati o ne sia carente il rispetto.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

CODRIGNANI, BOTTARELLI, CHIOVINI E CONTE ANTONIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

quale è lo stato dei depositi degli strumenti di ratifica delle convenzioni internazionali già votate dal Parlamento;

quale il criterio di adeguamento della legislazione nazionale a quella internazionale nei casi di pattuizioni internazionali;

quali — nel caso di eventuali ritardi — le ragioni dei rinvii e le intenzioni del Governo per rendere esecutive le convenzioni internazionali. (4-15690)

RISPOSTA — *Sul primo punto si rileva, preliminarmente, che i tempi tecnici medi intercorrenti tra pubblicazione della legge di autorizzazione alla ratifica sulla Gazzetta ufficiale e deposito del relativo strumento è di circa due mesi, e che per tutte le convenzioni approvate con legge gli adempimenti necessari o sono già avvenuti, o sono in corso di predisposizione, a meno che non sussistano ragioni particolari per il loro rinvio.*

Infatti, vi sono alcune convenzioni che, nonostante la legge di autorizzazione, non sono state ancora ratificate, essendo in corso di approvazione i provvedimenti recanti norme di attuazione nell'ordinamento interno. Rientrano in tale categoria le seguenti convenzioni:

— *convenzione internazionale concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori (L'Aja, 5 ottobre 1961, di cui alla legge di autorizzazione alla ratifica del 24 ottobre 1980, n. 742);*

— *convenzione sulla prevenzione e sulla repressione dei reati contro le persone*

internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici (New York, 14 dicembre 1973, legge di ratifica dell'8 luglio 1977, n. 485);

— convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti lanciati nello spazio (Washington 29 marzo 1972, legge di ratifica del 5 maggio 1976, n. 426);

— convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni (L'Aja, 2 ottobre 1973, legge di ratifica del 24 ottobre 1980, n. 745).

Vi sono, inoltre, accordi internazionali che non sono stati ratificati, nonostante la legge di autorizzazione alla ratifica, in quanto le Amministrazioni interessate hanno suggerito il rinvio della ratifica degli accordi stessi. Ne sono esempio le seguenti convenzioni:

— convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali (Strasburgo, 30 novembre 1964, legge di ratifica dell'8 luglio 1977, n. 484);

— convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi (L'Aja, 28 maggio 1970, legge di ratifica del 16 maggio 1977, n. 305).

Altre volte, è proprio l'Amministrazione degli affari esteri a sospendere la ratifica di convenzioni internazionali, non ritenendo opportuno che l'Italia entri a far parte d'una convenzione internazionale, allorché nessun altro membro delle Comunità europee ha depositato lo strumento di ratifica. È il caso, per esempio, della convenzione sul rimpatrio dei minori (L'Aja, 28 maggio 1970, legge di autorizzazione alla ratifica del 30 giugno 1975, n. 396), non ratificata, finora, da nessuno Stato comunitario.

Infine, in alcune circostanze, non si è potuto procedere al deposito dello strumento di ratifica, in quanto l'organo depositario non ha accettato le riserve che si intendevano presentare. Ne è esempio la convenzione sui privilegi ed immunità delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite (New York, 21 novembre 1947).

Sul secondo quesito si fa presente che è ormai prassi consolidata recepire il conte-

nuto degli accordi internazionali nell'ordinamento interno attraverso l'ordine di esecuzione che figura inserito all'articolo 2 di tutti i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica. Con tale sistema le statuizioni portate all'atto internazionale diventano norma nazionale, senza necessità di una loro testuale ripetizione, sempre che, ovviamente, esse incidano su materie disciplinate per legge.

Il meccanismo sopraccennato presuppone, però, che le disposizioni dell'accordo abbiano contenuto puntuale e percettivo, e cioè siano suscettibili di integrare o modificare l'ordinamento interno per effetto del puro e semplice ordine d'esecuzione. In caso diverso, vale a dire quando l'accordo si limita ad imporre alle parti contraenti di adottare le misure necessarie per adeguare i propri ordinamenti ai principi affermati, il recepimento postula un'attività positiva di legiferazione attraverso la formulazione di idonee norme d'attuazione, che solitamente vengono inserite nello stesso disegno di legge di ratifica, altre volte formano oggetto di un distinto provvedimento successivo.

Va aggiunto, infine, che, dovendo l'accordo entrare in vigore per i singoli Stati contemporaneamente sul piano internazionale e sul piano interno, l'ordine d'esecuzione prende effetto, in conformità con l'apposita clausola dell'accordo stesso, a certo tempo data dal deposito o dallo scambio degli strumenti di ratifica.

Circa i ritardi cui si fa riferimento nel terzo punto dell'interrogazione, si richiama anzitutto quanto già fatto presente da questo Ministero in risposta ad analoghe interrogazioni distinguendo i trattati bilaterali da quelli multilaterali.

Per i trattati bilaterali di regola non sussistono motivi che consiglino di ritardare la ratifica, essendo la firma apposta dopo un diretto negoziato con la controparte e rispondendo l'accordo, in genere, ad interessi da tutelare o rapporti da regolare con immediatezza.

Tuttavia, anche per gli accordi bilaterali si hanno casi in cui intercorre un lasso di tempo, talora piuttosto lungo, fra la firma e la ratifica, come ad esempio quando una

parte contraente intenda subordinare la ratifica di un accordo alla contemporanea ratifica di un altro, che venga internazionalmente ritardata dalla controparte, ovvero quando, dopo aver firmato un accordo le parti convengono di integrarlo con protocolli aggiuntivi o con note interpretative, ovvero ancora quando sopraggiungono accordi multilaterali regolanti la stessa materia ai quali le parti intendessero adeguarsi.

Più articolato e complesso è il discorso da fare per gli accordi multilaterali per i quali frequenti sono le ipotesi di ritardi nel loro recepimento e persino di rinvii sine die della ratifica. Al riguardo giova preliminarmente ricordare che, secondo i principi sorretti da una consolidata dottrina e recepiti nella recente codificazione del diritto dei trattati, rientra nella esclusiva competenza del Governo non solo la decisione di promuovere, partecipare e concludere i negoziati internazionali, ma anche il potere di valutare le scelte del momento e delle condizioni in cui procedere alla ratifica degli accordi già firmati, salva, ovviamente, l'autorizzazione parlamentare nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione. Non sono rari i casi di trattati non entrati in vigore pur dopo molti anni dalla data della stipulazione per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche prescritto: e ciò perché l'evoluzione dei rapporti internazionali e dei regimi interni o il progresso della scienza e della tecnica o la trasformazione dei costumi e delle esigenze della società inducono gli Stati contraenti ad una valutazione diversa dei fini da raggiungere e dei mezzi da adottare suggerendo pause di riflessione, ripresa di negoziati per protocolli aggiuntivi e, talvolta, la definitiva rinuncia a dare corso alle intese sottoscritte, senza che ciò comporti alcuna inadempienza né sul piano interno né su quello internazionale.

Va aggiunto che numerose convenzioni multilaterali non sono il risultato di intese dirette fra gli Stati ma il frutto di negoziati condotti in seno ad organizzazioni internazionali, che rispondono ad una logica d'intensa accelerazione dell'attività di produzione normativa, alla quale i singoli paesi

membri, pur dissentendo, difficilmente possono resistere nella sede collegiale.

Ciò spiega perché tali accordi, nonostante l'adozione formale, sono sottoposti da ciascun firmatario ad un'autonoma e approfondita valutazione sulla base di una somma di fattori non potuti considerare nella fase negoziale, come è dimostrato dal fatto che numerosi di essi, pur dopo molti anni dalla firma, risultano ratificati da una minoranza di Stati talmente esigua da non raggiungere nemmeno il quorum necessario per la loro entrata in vigore.

Ciò detto, si fa presente che le lentezze procedurali più volte lamentate nel passato sono in via di completo superamento. Al riguardo si forniscono dati conoscitivi che consentiranno di meglio inquadrare e apprezzare i termini reali della situazione.

Nella presente legislatura, a partire dal settembre del 1979, e cioè in un arco di tempo di circa tre anni, il servizio del contenzioso diplomatico di questo Ministero ha portato in Consiglio dei ministri 151 disegni di legge di ratifica e 18 decreti del Presidente della Repubblica di esecuzione di accordi internazionali. Al riguardo occorre tenere presente che in tale periodo si sono avute tre crisi di governo che, oltre alla stasi di attività conseguente, hanno imposto di rinnovare la procedura di concerto per i provvedimenti pendenti.

Giova, altresì, segnalare che nove dei menzionati disegni di legge (uno approvato dal Consiglio dei ministri nel 1979 e otto nel 1980) sono ancora pendenti in Parlamento. Nello stesso lasso di tempo il suddetto servizio ha portato al Consiglio dei ministri 65 disegni di legge ordinari (contributo ad enti, finanziamento conferenze internazionali, istituzioni scolastiche e culturali all'estero eccetera) oltre, ovviamente, a curare gli altri affari legislativi di sua competenza (concerti sui disegni di legge di altri Ministeri, pareri sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare, risposte a interpellanze e interrogazioni, attuazione direttive CEE).

I dati surriferiti stanno a dimostrare il notevole sforzo compiuto dall'Amministrazione e i positivi risultati raggiunti nel ri-

durre il rilevante arretrato che si era accumulato negli anni precedenti. Allo stato della situazione, salvo casi particolari e isolati di convenzioni internazionali che hanno richiesto complesse valutazioni di ordine politico e tecnico, i provvedimenti di ratifica che vengono presentati in Parlamento riguardano accordi di recente stipulazione (1980 e 1981).

Certamente ulteriori progressi potranno essere fatti soprattutto accelerando l'iter di acquisizione delle adesioni che denuncia troppi tempi morti. Ma il suddetto servizio raggiungerà un grado di efficienza e di rendimento veramente soddisfacenti soltanto a due condizioni:

possibilità di completare in tempi ragionevolmente brevi il programma di computerizzazione intrapreso;

potenziamento quantitativo del personale addetto in proporzione alle delicate e complesse funzioni che esso è chiamato a svolgere.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e degli affari esteri. — Per sapere:

se il Governo è a conoscenza che la Finanziaria libica avrebbe via libera per l'acquisto del gruppo Maraldi, in quanto l'ultimo ostacolo sarebbe caduto con la firma da parte dei Ministri competenti del decreto che autorizza l'esonero per i futuri acquirenti del pagamento delle indennità di mora che il gruppo doveva allo Stato per l'INPS e la Cassa conguaglio e zucchero per un totale di una cinquantina di miliardi, essendo questa la pregiudiziale per la continuazione delle trattative che avrebbe posto il legale rappresentante dei libici nell'ultima riunione tenutasi alcuni mesi fa;

se è vero che i libici sarebbero disposti a versare 400 milioni di dollari,

200 milioni per il ripiano dei debiti e 200 milioni per investimenti e ristrutturazioni;

poiché il 3 aprile 1982 scade il periodo di commissariamento e se non verranno trovate soluzioni adeguate si metterà in mano ai libici un'altra azienda italiana, se il Governo non ritenga, infine, di cambiare la politica di condiscendenza che da molto tempo viene perseguita, al fine di non danneggiare sempre di più gli interessi italiani. (4-13463)

RISPOSTA. — Gli investimenti esteri in Italia sono liberi, sia che vengano effettuati ai sensi della specifica legge che regola la materia (legge 7 febbraio 1956, n. 43), sia che vengano realizzati attraverso il ricorso alle norme di carattere amministrativo che disciplinano i così detti conti capitale.

Per altro, secondo quanto comunicato recentemente dal Ministero degli affari esteri sulla questione, l'interesse libico ad acquistare il gruppo Maraldi sarebbe per il momento venuto meno, anche a seguito delle anticipazioni giudicate in Libia negativamente — apparse sulla stampa italiana — circa le trattative avviate in merito all'operazione stetta.

Per quanto riguarda poi la scadenza del triennio di esercizio d'impresa (3 aprile 1982) della società per azioni Maria Maraldi, con il decreto ministeriale del 2 aprile 1982 è stata autorizzata la proroga dell'esercizio per il quarto anno, come consentito dalla recente modifica della legge Prodi (legge 31 marzo 1982, n. 119).

Il Ministro del commercio con l'estero: CAPRIA.

COSTAMAGNA, ORSINI GIANFRANCO, ROSSI, SOBRERO, ARMELLIN, PELLIZZARI E CAPPELLI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere quali iniziative intenda assumere affinché venga riconosciuto il diritto all'emigrazione della signora Ida Nudel, cittadina sovietica di nazionalità ebraica che chiede di riunirsi in Israele con la sua famiglia, fondamentale diritto riconosciuto da tutti

gli Stati firmatari degli accordi di Helsinki.

Si fa notare che nel caso della signora Nudel, 51 anni, ingegnere economista, questo diritto è stato negato sin dal 1971, quando presentò la prima domanda di emigrazione. Da allora è stata licenziata dal posto di lavoro, arrestata a più riprese e trattenuta con varie pretestuose accuse (teppismo, alcolismo, prostituzione).

Nel 1978, dopo sette anni di vana attesa, ha appeso alla sua finestra la scritta « Lasciatemi andare in Israele ». In seguito a ciò è stata processata e condannata per teppismo a 4 anni di esilio in Siberia, interamente scontati.

Tornata a Mosca due mesi fa sta ancora percorrendo le varie tappe di un iter burocratico per arrivare a presentare una nuova domanda di emigrazione.

(4-14873)

RISPOSTA. — *Il Governo italiano coglie l'occasione offertagli dall'interrogante per ribadire il pieno impegno dell'Italia in favore del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali ai principi sanciti nell'atto finale di Helsinki e liberamente accettati da tutti quei paesi che lo hanno sottoscritto.*

La drammatica vicenda della signora Ida Nudel, recentemente rilasciata dopo aver scontato oltre quattro anni di confino in Siberia a seguito delle sue ripetute richieste di poter raggiungere i familiari in Israele, ripropone ancora una volta il problema del rispetto di tali diritti in Unione Sovietica.

La vicenda è stata seguita con attenzione dal Ministero degli affari esteri, che ripetutamente è intervenuto anche attraverso l'ambasciata d'Italia a Mosca in favore della signora Nudel.

Non si può tuttavia non richiamare l'attenzione dell'interrogante sul fatto che le autorità sovietiche sogliono, in casi del genere, opporre argomentazioni attinenti al principio di non ingerenza nelle questioni interne.

La vicenda della signora Nudel continuerà ad essere oggetto di costante atten-

zione da parte del Governo, che in questo campo intende avvalersi di ogni occasione per riaffermare la posizione dell'Italia a tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovunque essi siano ignorati o ne sia carente il rispetto.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'attribuzione di nuove linee telefoniche da parte della SIP avviene, in alcune zone a vantaggio delle residenze secondarie anziché delle abitazioni principali, considerato che i vari comuni del Pinerolese (Torino), come Cavour, Frassasco e Brigherasio, gli aspiranti utenti del telefono dovranno attendere forse anche fino alla fine del 1983 per avere l'apparecchio telefonico in casa; che in altri comuni dello stesso Pinerolese l'attesa per avere il telefono è di almeno 6 mesi, se non di più;

che la maggiore diffusione di abbonati SIP si riscontra invece nel centro turistico di Sestriere, o in comuni quali Roletto Cantalupa e San Secondo, dove è rilevante il numero di coloro che hanno la seconda casa; che a Sestriere si avrebbero 1,66 abbonati al telefono per ogni abitante, per un totale di 1.086 abbonati, superiore a quello di Vigone, che pure ha una popolazione 7 volte maggiore.

Per sapere inoltre quando la SIP provvederà a portare ordine nella realizzazione di nuovi impianti telefonici e quando saranno costruite le nuove centrali al posto delle vecchie.

(4-15266)

RISPOSTA. — *Non risulta che la concessionaria SIP pratichi differenziazioni in sede di accoglimento delle domande di nuova utenza secondo che esse riguardino la prima o la seconda abitazione. Infatti, il maggior numero di utenze telefoniche nei comuni di Roletto (Torino), Cantalupo (Alessandria) e San Secondo (Torino) è do-*

vuto non tanto al proliferare in dette località di seconde residenze, ma all'appartenenza dei suddetti comuni al distretto di Pinerolo la cui centrale telefonica ha una maggiore disponibilità di numeri. L'alta diffusione del telefono al Sestriere (Torino) è invece dovuta al numero di presenze, di gran lunga superiore ai residenti, che la importante località turistica richiama durante l'anno.

La situazione delle utenze telefoniche esistenti nei comuni come Cavour, Frossasco e Bricherasio è invece dovuta esclusivamente a problemi di contenimento degli investimenti che hanno condizionato la concessionaria SIP durante l'anno 1982 e che hanno impedito l'attuazione degli ampliamenti di rete e di centrali nei tempi programmati.

Comunque, con il termine di tali lavori che si prevede avverrà entro il quarto trimestre del 1983, potranno venir soddisfatte non solo tutte le domande già presentate e rimaste inevase ma anche quelle che perverranno nel corso del 1983.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. — Per sapere — dopo la riunione dei sindaci di tutta la media e bassa valle di Susa (Torino) — se è vero che nelle scorse settimane ai cittadini proprietari di terreni e fabbricati adiacenti al letto della Dora Riparia sono giunte cartelle esattoriali per il pagamento di una tassa emanata da un apposito consorzio idraulico;

per sapere inoltre, dopo le innumerevoli proteste, se è regolare questa «tassa sulla Dora Riparia». (4-15410)

RISPOSTA. — L'intendenza di finanza di Torino ha confermato di aver reso esecutori alcuni ruoli (in coincidenza delle rate di aprile e giugno 1982) emessi dal consorzio idraulico di terza categoria fiume Dora

Riparia tra Susa e Torino, con sede presso il municipio di Avigliana (Torino), in forza degli articoli 103 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Nella specie, ricorrendo entrambe le condizioni previste dalla legge, la predetta intendenza di finanza si è limitata ad apporre sui ruoli stessi il visto di esecutorietà, essendo ad essa precluso il potere di sindacare l'esercizio della potestà impositiva dell'ente di cui trattasi.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere come il Governo giudichi la grave situazione del personale postelegrafonico collocato a riposo per limiti di età o di autorità perché ex combattente (legge n. 336) nel periodo 1° maggio 1976-1° gennaio 1977, con il contratto triennale 1° maggio 1976-30 aprile 1979 entrato in vigore con notevolissimo ritardo con la legge n. 101 del 3 aprile 1979, che stabiliva che la decorrenza del contratto slittava al 1° maggio 1978, provocando così ingenti danni ai postelegrafonici pensionati dal 1° maggio 1976 al 30 aprile 1978;

per sapere inoltre quando verrà soddisfatto dal Governo l'impegno assunto con l'ordine del giorno approvato dal Senato in occasione dell'approvazione della legge n. 312 nel luglio 1980, di eliminare tutte le ingiustizie emerse nello stesso dibattito, essendo passati inutilmente dieci mesi da quella data con la lira che perde inesorabilmente, giorno per giorno, il suo valore;

per sapere quali iniziative il Governo ha allo studio per correggere la grave discriminazione perpetrata ai danni dei postelegrafonici in pensione dal 1° maggio 1976 al 30 aprile 1978. (4-15621)

RISPOSTA. — Il problema della perequazione dei trattamenti pensionistici del per-

sonale cessato dal servizio in epoche diverse non riguarda soltanto il personale postelegrafonico ma è comune a tutti gli altri comparti del personale statale.

Ciò premesso, si ricorda che detto problema è stato avviato a soluzione con un disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento (atto Camera n. 3370) con il quale si viene a realizzare un parziale adeguamento delle pensioni alle corrispondenti posizioni del personale in attività di servizio con riferimento alle retribuzioni previste dalla legge n. 312 e dalle analoghe norme di attuazione degli accordi contrattuali per il triennio 1976-1978 degli altri comparti del personale statale.

Un completo riequilibrio dei trattamenti pensionistici del personale statale avrebbe richiesto ingenti mezzi finanziari che non sono assolutamente reperibili nell'attuale situazione del bilancio dello Stato. Per altro è da porre in evidenza che una parte dell'onere derivante dall'attuazione del provvedimento sopra citato trova copertura attraverso il ricorso all'aumento dell'aliquota della ritenuta in conto entrate Tesoro nei confronti del personale in attività di servizio.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale postelegrafonico, giova intanto precisare che l'articolo 160, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha riconosciuto al personale suddetto, in servizio alla data del 1° gennaio 1977, collocato a riposo dopo tale data e fino al 30 aprile 1978 — ai fini del trattamento di quiescenza —, i benefici di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

Pertanto, il personale collocato a riposo nel periodo citato nell'interrogazione in questione rimasto escluso dai benefici previsti dalla legge testé menzionata, è soltanto quello cessato dal servizio tra il 1° maggio 1976 e il 1° gennaio 1977. Tale personale gode però della perequazione automatica delle pensioni, ai sensi della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

COSTAMAGNA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione degli orfani maggiorenni inabili dei dipendenti statali e degli enti locali, che non possono beneficiare della pensione di reversibilità a carico dello Stato o della CPDEL, se in possesso di un reddito annuo superiore alle 960 mila lire;

per sapere se ritenga queste 81 mila lire al mese sufficienti ai più elementari bisogni di vita e di assistenza di tali handicappati;

per sapere, infine, se è vero che un orfano in dette condizioni, inabile al 100 per cento, per il solo fatto di essere in possesso della pensione di invalidità civile e, nei casi più gravi, dell'indennità di accompagnamento (anche se tale pensione sarebbe automaticamente destinata a cessare al riconoscimento della ben migliore pensione di reversibilità dello Stato o dell'ente locale), si vede attualmente negare la pensione di reversibilità, ostandovi inique e superate disposizioni di legge. (4-15710)

RISPOSTA. — In più occasioni è stata manifestata la necessità di revisione dell'attuale limite di reddito fissato dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, tenuto conto che esso è ormai del tutto inadeguato a deferire i requisiti della nullatenenza ai fini dell'attribuzione della pensione di reversibilità e non appare razionalmente coordinato con i principi della legislazione tributaria e con le disposizioni concernenti i limiti di reddito previsti per il riconoscimento di altri trattamenti pensionistici.

Inoltre è da precisare che le condizioni di reddito per la acquisizione di prestazioni previdenziali si differenziano nelle normative a seconda che si tratti di pensioni di guerra, di pensioni di invalidità civile, pensioni sociali INPS, pensioni di reversibilità ordinaria, per cui la perequazione del limite di reddito fissato dal citato articolo 85 rientra nel più generale problema del coordinamento tra i vari ordinamenti pensionistici.

Per altro, pur essendosi manifestato parere favorevole nel merito delle iniziative parlamentari intese ad elevare il limite di reddito in questione (atti Senato n. 143 e 1543), le stesse non hanno trovato ulteriore corso per i maggiori oneri derivanti dall'aumentato numero dei possibili beneficiari della pensione di reversibilità, oneri per i quali allo stato attuale non sussistono gli idonei mezzi di copertura. Tali considerazioni hanno indotto anche la Commissione bilancio del Senato a pronunciarsi in senso sfavorevole in occasione dell'esame dei predetti disegni di legge.

Ad ogni modo, va fatto presente che il limite previsto dal citato articolo 85 è da considerare al netto sia dalle spese di produzione del reddito sia dagli oneri deducibili di cui agli articoli 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 597, come è stato recentemente ribadito dalla sezione di controllo della Corte dei conti con deliberazione del 10 dicembre 1981, n. 1213.

Si soggiunge, inoltre, che in relazione alla predetta deliberazione ed all'avviso manifestato in proposito dal Ministero delle finanze, questo Ministero ha indicato con circolare del 23 aprile 1982, n. 31, inviata a tutte le Amministrazioni interessate, il criterio da seguire per l'accertamento dello stato di nullatenenza relativamente ai casi in cui il richiedente sia possessore di reddito di lavoro dipendente o assimilati, tra i quali rientrano i trattamenti pensionistici.

Pertanto ne consegue che, almeno per una parte dei richiedenti, il limite di reddito previsto per acquisire il diritto alla pensione di reversibilità risulta in pratica notevolmente superiore a lire 960 mila annue in relazione alle modifiche che nel corso del tempo ha subito l'importo delle predette spese di produzione.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere — in relazione al problema del ritiro della moneta da parte delle banche —

se è vero che da circa un anno i dirigenti degli istituti di credito si rifiutano di ricevere in versamento moneta corrente di Stato nei valori da lire 200, 100, 50, adducendo quale giustificazione il mancato ritiro della stessa da parte della Banca d'Italia e purtroppo tale ostacolo non può nemmeno essere aggirato usando la moneta in pagamento, poiché essendo il suo potere liberatorio limitato, non si può utilizzare per pagamenti di una certa consistenza;

se sono a conoscenza che questo stato di cose, aggravatosi con il passare del tempo, è giunto ad interessare anche gli organi di giustizia, con l'emissione da parte del pretore di Genova di una sentenza che risolve la controversia obbligando le banche al ritiro;

se è vero che anche di fronte a questa sentenza niente di fatto è mutato e a nulla sono valse anche alcune raccomandazioni, grazie alle quali si riesce ad ottenere il ritiro della moneta soltanto accettando valuta 90 giorni, con un chiaro pregiudizio economico per l'attuale costo del denaro e dell'attuale svalutazione;

se il Governo non ritenga di risolvere radicalmente una situazione che investe tra l'altro nella sua gravità una intera categoria di imprenditori che operano nel settore della distribuzione automatica, i quali proprio per la peculiarità del loro lavoro si trovano costretti a ricevere in pagamento questo tipo di denaro. (4-15734)

RISPOSTA. — I limiti al potere liberatorio della moneta divisionaria trovano il loro fondamento nella funzione tipica della stessa moneta che è quella di mezzo di regolamento degli scambi minuti. Per le qualità insite essa si presta poco, infatti, ad essere utilizzata nelle transazioni di notevole contenuto economico, non possedendo le necessarie caratteristiche di facile trasferibilità e di elevato potere d'acquisto.

Detti limiti sono ora più notevoli che in passato, a motivo soprattutto della sensibi-

le eccedenze su talune piazze della offerta sulla domanda di moneta divisionaria, eccedenza che, determinando fenomeni di saturazione, può rendere difficile, da un punto di vista globale, conservare condizioni ordinate nella circolazione metallica e, da un punto di vista settoriale, grava le aziende di credito di elevati oneri di natura economica.

È per altro da rilevare che i vigenti limiti al potere liberatorio delle monete non escludono che queste possano essere accettate in quantitativi superiori; e in effetti non poche aziende di credito, nelle piazze nelle quali non si sono ancora manifestati i cennati fenomeni di saturazione e sussiste quindi una certa richiesta di numerario da parte del pubblico, accettano versamenti anche di sensibile ammontare effettuati dalla clientela.

Del resto — per espressa previsione delle norme che regolano il servizio di tesoreria per conto dello Stato — le summenzionate limitazioni in tema di potere liberatorio della valuta metallica operano nei confronti della stessa Banca d'Italia, il compito della quale, per quanto si riferisce alla monetazione metallica, consiste prevalentemente nell'immissione in circolazione dei pezzi conati direttamente dallo Stato presso la Zecca.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

COSTAMAGNA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — dopo il peculato dei 52 milioni, avvenuto ad opera di una impiegata in forza all'ufficio istruzione del comune di Chivasso (Torino) (danaro destinato al pagamento delle rette e delle mense scolastiche) — se è a conoscenza ora della « cresta » sui contributi regionali assegnati per le funzioni di assistenza scolastica (rappresentando ciò un'altra « perla » dell'assessorato all'istruzione di Chivasso) utilizzati per l'applicazione dello sconto sui contributi regionali destinati all'acquisto dei libri scolastici.

Per sapere, infine, se ciò è vero, se il Governo ritenga che in tal modo vengono alterati gli indirizzi operativi dell'assistenza scolastica. (4-16525)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha alcun potere di intervento sugli enti cui è stata trasferita, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, la competenza in materia di assistenza scolastica.

Si può in ogni caso comunicare che il competente ufficio scolastico provinciale di Torino non ha ricevuto alcuna lamentela in merito ai fatti evidenziati dall'interrogante da parte delle dipendenti scuole del comune di Chivasso.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

COSTAMAGNA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — in merito alla semplificazione e allo snellimento della procedura in materia di stipendi nonché alla riorganizzazione di alcuni uffici del Ministero del tesoro con relativo adeguamento degli organici del personale amministrativo anche della Corte dei conti — quando con la massima urgenza e senza alcuna remora si consentirà a tutti i pensionati statali, amministrati dalla direzione provinciale del tesoro, di ricevere quegli aumenti previsti dai relativi decreti ad personam giacenti presso le relative direzioni, considerato che per l'eliminazione delle pensioni d'annata occorreranno molti lustri ed anni. (4-16613)

RISPOSTA. — La precaria situazione delle direzioni provinciali del Tesoro è dovuta alla gravissima carenza di personale determinata, com'è noto, dal massiccio esodo volontario di impiegati, a tutti i livelli, che si sono avvalsi dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e della legge 24 maggio 1970, n. 336, successivamente modificata

ed integrata dalla legge 14 agosto 1974, n. 335.

Infatti la dotazione di personale dell'Amministrazione periferica del tesoro si è ridotta al 1° gennaio 1982 di 1.919 elementi pari al 28 per cento dell'organico originario fissato dalla legge 12 agosto 1962, n. 1290, in 6.717 unità. D'altra parte questa Amministrazione si è trovata nella impossibilità di colmare con nuove assunzioni i vuoti creati dal personale esodato, in quanto le leggi sopra menzionate, prevedenti la indisponibilità nella qualifica iniziale di tanti posti per quanti avessero beneficiato del pensionamento anticipato, non hanno reso possibile provvedere con nuove assunzioni alla sostituzione degli impiegati che via via venivano collocati a riposo.

In proposito è da porre in evidenza che le direzioni provinciali del Tesoro, in quanto uffici ordinatori della spesa, da alcuni anni sono costantemente interessati all'applicazione di una molteplicità di provvedimenti legislativi intervenuti, con rapida successione, a modificare la disciplina giuridica ed il trattamento economico dei dipendenti statali in attività di servizio ed in quiescenza, nonché dei pensionati di guerra.

Inoltre, negli ultimi anni, si è registrata una dilatazione dei compiti affidati alle predette direzioni provinciali e causa della continua espansione della spesa pubblica e dell'affidamento, alle direzioni stesse, di ulteriori competenze per effetto di un costante fenomeno di decentramento operato dalle più svariate leggi e provvedimenti riguardanti il settore del pubblico impiego.

Alla proposta di far fronte a tale critica situazione, questa Amministrazione ha predisposto il disegno di legge (atto 3539) che, com'è noto, riguarda in particolare la ristrutturazione delle direzioni provinciali del Tesoro e che ora è in discussione alla Camera dei deputati. Si ha fiducia che, con l'approvazione del cennato disegno di legge e con l'assunzione dei vincitori di alcuni concorsi in via di espletamento, la situazione dei dipendenti degli uffici periferici possa migliorare sensibilmente.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

COSTAMAGNA. — Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro. — Per sapere — dato che esportare di più è essenziale per lo sviluppo economico; considerato che il comitato promozionale della « Laniera » di Biella con una delle sue ultime indagini ha interessato il mercato del Giappone, che ha rivelato notevoli possibilità di assorbimento di prodotti qualitativamente elevati, come è il caso dei tessuti biellesi, rilevando che nel campo dei pettinati gli inglesi risultano fornitori dei giapponesi per l'80 per cento e gli italiani del 20 per cento;

considerato che gli operatori economici giapponesi apprezzano molto il prodotto italiano e quello biellese che per quanto riguarda i pettinati, è notoriamente il migliore del mondo, mentre il consumatore finale in grande maggioranza è all'oscuro di questa evoluzione e resta ancorato al vecchio *made in England* —

che cosa ha fatto ed intende fare il Governo italiano per promuovere presso i giapponesi i tessuti italiani che hanno superato quelli inglesi in creatività, qualità, validità intrinseca del prodotto e quali risultati ha ottenuto presso l'ICE l'iniziativa della Federtessile che ha presentato un progetto, realizzato in collaborazione coi giapponesi, rivolto direttamente al consumatore, prevedendo una serie di iniziative promozionali della durata di tre anni nel tentativo di acquisire almeno il 20-30 per cento del mercato oggi in mano agli inglesi per un investimento complessivo di 6 miliardi, cioè di 2 miliardi all'anno;

per sapere, quindi, se è vero che lo studio è passato al Ministero del commercio con l'estero, l'ICE è stato incaricato di richiedere agli industriali una partecipazione del 50 per cento nelle spese e ciò non ha fatto ottenere in tempo utile la decisione dell'inserimento del « progetto Giappone » tra le iniziative del Ministero per il 1983;

per sapere, inoltre, se non ritenga che la richiesta del Ministero di 3 miliar-

di alle aziende per la campagna promozionale è una pretesa ingiustificata, in quanto gli imprenditori singolarmente sono già impegnati a fondo nel favorire una maggiore esportazione, mentre in questo caso si tratta di valorizzare, attraverso l'intero settore tessile, l'immagine dell'intero paese e quindi giustamente l'onere deve essere assunto dal Ministero che presiede al commercio estero, che ha per compito specifico di migliorare gli scambi e la esportazione dei nostri prodotti;

per sapere, infine, se il Governo non ritenga di considerare l'iniziativa Giappone inserendola almeno nel programma 1984, aiutando così concretamente le aziende laniera italiane e quindi quelle biellesi.
(4-17155)

RISPOSTA. — Il settore in questione ha formato oggetto di costante attenzione promozionale negli scorsi anni. In favore dei tessuti in lana, infatti, sono state costantemente realizzate mostre autonome e sfilate, privilegiandosi tale tipo di produzione anche nei confronti di altri comparti del tessile-abbigliamento.

Per quanto concerne il menzionato progetto Giappone si fa presente che lo stesso fu posto allo studio dell'istituto nazionale per il commercio estero nel 1981, su sollecitazione dell'associazione laniera. Il progetto in questione, sulla base di una indagine di mercato affidata ad una agenzia giapponese, prevedeva tutta una serie di azioni da effettuare nei confronti degli operatori giapponesi a sostegno delle nostre vendite di tessuti di lana in Giappone, paese particolarmente ricettivo per la nostra produzione di qualità.

Tale iniziativa avrebbe avuto lo scopo di sensibilizzare il consumatore finale sulla superiorità del tessuto italiano quale elemento qualificante del capo confezionato, in modo da indirizzare confezionisti e sarti locali ad una maggiore utilizzazione per soddisfare le aspettative che si sarebbero create nei consumatori finali attraverso gli interventi promozionali programmati.

Poiché l'impegno finanziario previsto per il progetto era di entità notevole (circa

due miliardi l'anno per tre anni), si poneva come condizione indispensabile per la sua realizzazione la partecipazione alla spesa della categoria interessata e la sua collaborazione (ad esempio sarebbe stata auspicabile la creazione di un marchio per identificare il prodotto italiano di qualità).

Da parte industriale nella impossibilità di compartecipazione finanziaria alle spese del progetto, veniva comunque data assicurazione di collaborazione. Ma, per la sua complessità, la problematica del marchio di qualità avrebbe potuto essere affrontata solo in tempi lunghi e comunque incompatibili con l'urgenza di avviare il progetto entro il 1983.

Se si considera inoltre che le disponibilità finanziarie per le iniziative promozionali in favore dell'intero comparto tessile-abbigliamento (filati, tessuti, tessili d'arredamento, maglieria e abbigliamento per uomo, donna e bambino) sono state previste per il 1983 in 2.150 milioni, si comprende come non si potrebbe destinarne duemila per promuovere il solo tessuto di lana sul mercato giapponese (tenuto anche conto che gli stanziamenti di bilancio per la promozione all'estero ammontano a complessivi 37 miliardi per il 1983).

Si è dovuto pertanto attuare un'azione promozionale che implica una spesa molto più limitata, ma che risulta importante in quanto diretta comunque al consumatore finale utilizzando il mezzo televisivo. In proposito, infatti, un accordo già stipulato con una importante rete TV giapponese, originariamente destinato alla promozione del made in Italy esclusivamente nel campo dell'abbigliamento, è stato ampliato ed esteso anche al tessuto italiano con particolare riferimento a quello di lana.

Nel febbraio 1983 quindi, verranno effettuate una serie di sfilate nelle principali città giapponesi (Osaka, Hiroshima, Fukuoka Nagoya e Tokio), organizzate dall'istituto nazionale per il commercio con l'estero, con la partecipazione di noti stilisti italiani, sfilate nelle quali sarà dato adeguato spazio al tessuto italiano.

Alla fine della tournée una apposita trasmissione televisiva destinata alla moda italiana, nel riportare la sfilata e quindi i

quadri dei tessuti, richiamerà anche su questi l'attenzione dei telespettatori, moltiplicando l'effetto propagandistico della iniziativa, assicurato inoltre dai numerosi spots televisivi, dedicati all'avvenimento. A ciò deve aggiungersi la pubblicità redazionale che sempre accompagna tale avvenimento in Giappone.

Si assicura infine che, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con l'effettivo coinvolgimento della categoria, verrà sempre fatto ogni possibile sforzo per promuovere al meglio il tessuto di lana sul mercato giapponese, data l'importanza del mercato per questo settore produttivo. Ciò, in particolare, per il prossimo esercizio 1984, ovviamente in relazione all'entità degli stanziamenti in bilancio.

Il Ministro del commercio con l'estero: CAPRIA.

COSTAMAGNA. — Ai Ministri delle finanze e del bilancio e programmazione economica. — Per sapere se il Governo non ritenga di esaminare l'opportunità di prorogare dal 30 novembre 1982 fino al 31 gennaio 1983 il termine utile per i contribuenti per chiedere il condono tributario (decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 512) per i tributi indiretti (registro, successioni, INVIM, bollo, concessioni governative), per i tributi diretti (IRPEF, IRPEG, ILOR) e per l'IVA.

Come è noto la circolare n. 7/3886 a chiarimento della circolare n. 41 del 15 ottobre 1982 è stata diffusa con ritardo (seconda decade del corrente mese di novembre 1982) e così anche in molte città si è riscontrato un notevole ritardo nella distribuzione di moduli presso le private; in alcune banche, poi, a tutt'oggi mancano le deleghe dei pagamenti. (4-17223)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere, attese ancora le numerose incertezze interpretative sorte in ordine al condono tributario per IRPEF,

IRPEG, ILOR ed IVA di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 519, se non ritenga di dover assumere iniziative per prorogare i termini utili in scadenza al 15 dicembre 1982 a tutto il 31 marzo 1983. (4-17686)

RISPOSTA. — La questione è stata risolta con la emanazione del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, attualmente all'esame del Senato della Repubblica per la conversione in legge.

Con tale provvedimento, infatti, il termine di scadenza per il versamento degli acconti IRPEF, IRPEG e ILOR è stato spostato al 31 dicembre 1982, mentre il termine per fruire delle agevolazioni per la definizione delle pendenze tributarie è stato differito al 15 marzo 1983.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

COSTAMAGNA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se è vero che sono cominciati al carcere Ferrante Aporti di Torino i lavori per costruire la sezione che ospiterà le detenute minorenni per tutto il distretto Piemonte e Valle d'Aosta;

quando si presume il completamento dei lavori al fine di evitare finalmente alle ragazze al primo arresto il contatto con le detenute anziane;

quale è il programma del Ministero per assicurare un numero sufficiente di assistenti da affiancare agli operatori dei servizi sociali del comune di Torino.

(4-17676)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha già avviato a soluzione il problema relativo alla istituzione di una sezione minorile femminile presso l'istituto Ferrante Aporti di Torino. È infatti già pronta ed in attesa di approvazione da parte del comitato tecnico amministrativo la perizia dei lavori di ristrutturazione del fabbricato dell'istituto, che dovrà ospitare detta sezione.

La stessa perizia prevede anche la ristrutturazione del fabbricato, il cui costo complessivo ammonta a lire un miliardo e 800 milioni. I tempi necessari per la realizzazione delle opere non si prevedono tuttavia brevi.

All'istituto Aporti sono stati già assegnati, nel mese di aprile 1982, cinque educatori di nuova nomina; altri due verranno assegnati nel mese di marzo 1983.

Tale personale qualificato funzionerà prevedibilmente anche da acceleratore di iniziative e progetti già in atto, attivando e catalizzando anche le rilevanti risorse e potenzialità d'istituto, nella realizzazione del programma di integrazione con la comunità esterna, in collaborazione con la regione Piemonte ed il comune di Torino.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — dopo che una società amministratrice di immobili a Torino ha denunciato per omissione di atti di ufficio un ufficiale giudiziario che ha fissato l'esecuzione di uno sfratto a dieci mesi di distanza dalla richiesta —

se è vero che a Torino gli ufficiali giudiziari sono quindici, mentre la pianta organica ne prevede 18 e sono soltanto dieci però quelli che eseguono gli atti, perché gli altri cinque, uno dei quali è il dirigente, lavorano negli uffici per lo svolgimento delle pratiche;

se è vero che tale pianta organica è stata fissata negli anni '50, prima della grande immigrazione a Torino;

perché i giudici e i cancellieri a Torino sono aumentati e non gli ufficiali giudiziari, dato che per ogni ufficiale giudiziario arrivano 300 atti al mese di cui 30 sfratti, e se è vero che richiedendone uno oggi non è possibile eseguirlo prima di maggio o giugno dell'anno prossimo.

(4-17678)

RISPOSTA. — *La situazione del personale all'ufficio unico della corte di appello di Torino è notevolmente migliorata negli ultimi tempi. Infatti, con decreti ministeriali 19 gennaio 1982, 27 maggio 1982 e 23 luglio 1982 vi sono stati destinati quattro ufficiali giudiziari; gli attuali quattro posti ancora liberi sono stati già messi a concorso, mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale di questo Ministero.*

Per quanto concerne la revisione dell'organico del predetto ufficio unico, con decreto ministeriale 21 settembre 1978 è stata aumentata la pianta del personale degli aiutanti ufficiali giudiziari di dieci unità, interamente coperta con decreto ministeriale 31 marzo 1982 a seguito della destinazione dei vincitori dell'ultimo concorso di aiutante.

Si fa infine presente che nell'ambito della istituzione, avvenuta nel 1975, del nuovo ruolo dei coadiutori degli uffici notifiche, è stata assegnata all'ufficio unico di Torino una dotazione organica di quaranta unità.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

FRANCHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che Ugo Steri (Faenza, via Einaudi 2) versò i contributi all'INPS nel periodo in cui fu recluso politico presso il carcere penale di Civitavecchia dall'aprile 1946 al maggio 1950 — per quali motivi tali versamenti risulterebbero non trasmessi dal carcere all'INPS.
(4-17437)

RISPOSTA. — *Dall'esame dei libri contabili della casa di reclusione di Civitavecchia (Roma), risulta che Ugo Steri, durante il periodo di detenzione trascorso in quell'istituto, ha svolto attività lavorativa nei seguenti periodi:*

anno 1946 - agosto, settembre, ottobre;

anno 1947 - l'intero anno;

anno 1948 - tutti i mesi escluso febbraio, luglio, ottobre;

anno 1949 - l'intero anno;

anno 1950 - fino a tutto aprile.

La direzione dell'istituto ha assicurato che i contributi furono versati all'INPS di Roma relativamente a tutto il periodo lavorativo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

FRANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:*

se risponda a verità che nel pomeriggio del 6 dicembre 1982, all'aeroporto internazionale di Fiumicino, il signor Michelangelo Candigliota, residente a Roma, è stato sorpreso nel tentativo di superare la dogana con una valigia contenente chilogrammi 2,200 di cocaina, ed identificato dalla Guardia di finanza con tesserino n. 1244 rilasciato il 30 ottobre 1979 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

se è vero che il predetto non è stato arrestato in flagranza ma successivamente;

quali funzioni il Candigliota esercitasse presso la Presidenza e chi ve lo abbia introdotto;

quale ruolo abbia svolto quel signor Giuseppe Valore, nato all'Asmara, che all'aeroporto di Fiumicino ebbe il « passo » insieme al Candigliota e quali rapporti avesse quest'ultimo con il signor Giovanni Capaldo il quale, come « corriere della droga », giunse il 6 dicembre a Fiumicino da Caracas con l'illecito carico;

se risponda a verità che, sulla traccia di questa indagine, sia stato successivamente scoperto un rilevante traffico di smeraldi;

come sia stata possibile l'immissione del Candigliota nell'ambito della Presidenza del Consiglio o, comunque, chi gli abbia rilasciato il tesserino di riconoscimen-

to; come i servizi di sicurezza — di cui il Presidente del Consiglio è il massimo responsabile — non si siano accorti degli illeciti traffici del personaggio;

quali provvedimenti, infine, abbia adottato la Presidenza del Consiglio di fronte al gravissimo episodio e perché lo abbia tenuto segreto celandolo alla stampa.
(4-18404)

RISPOSTA. — *Il signor Michelangelo Candigliota, coadiutore del Ministero dei trasporti, fu distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 24 settembre 1979. Come per tutti i dipendenti distaccati presso la Presidenza del Consiglio fu regolarmente munito di tessera di riconoscimento necessaria per l'accesso a palazzo Chigi.*

In data 23 dicembre 1982 è stato restituito all'Amministrazione di appartenenza in occasione del rinnovo e del riordinamento della segreteria dell'attuale Presidente del Consiglio. Circa l'implicazione del predetto nel traffico di stupefacenti, che ha determinato da parte del magistrato l'emissione dell'ordine di cattura, la questione è attualmente al vaglio della magistratura ed è pertanto coperta dal segreto di istruttoria.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: ORSINI.

GIADRESCO E CONTE ANTONIO. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:*

se risponda a verità il fatto che numerosi ex emigranti, ora residenti in Italia, beneficiari di pensioni ottenute per il lavoro svolto in Argentina, non ricevono da alcuni mesi l'importo della pensione stessa;

nel caso risponda a verità che l'importo delle pensioni è bloccato presso la sede del Banco di Napoli di Buenos Aires per decisione del Governo argentino a seguito della guerra delle Falkland-Malvine,

quali atti il Governo intenda compiere allo scopo di evitare ulteriori difficoltà economiche per molti ex emigranti pensionati spesso privi di altro reddito al di fuori della loro pensione;

in particolare se il Governo italiano intenda intervenire presso l'ambasciatore della Repubblica Argentina a Roma e il nostro ambasciatore a Buenos Aires presso il Governo della Repubblica Argentina, in favore del buon diritto dei nostri emigranti;

se si intenda intervenire presso la direzione generale del Banco di Napoli a garanzia dell'importo delle pensioni, affinché queste possano essere erogate agli ex emigranti residenti in Italia, in attesa che il Governo argentino revochi l'ingiusto provvedimento. (4-15249)

RISPOSTA. — *Le disposizioni del governo argentino di bloccare ogni pagamento in valuta all'estero, motivate da un lato con la grave situazione interna venutasi a determinare a seguito delle note vicende belliche per le isole Falkland-Malvine e dall'altro con la necessità di procedere alla formazione di una nuova compagine governativa prima di ripristinare i pagamenti, pur escludendo formalmente dal blocco l'erogazione delle pensioni argentine rimesse in Italia, hanno in pratica determinato, purtroppo, negativi effetti anche sugli invii di tali rimesse.*

Appena avuta notizia dei ritardi che si andavano registrando nell'invio delle pensioni, i cui fondi — sebbene stanziati — giacevano presso il banco di Napoli in Buenos Aires in attesa dell'autorizzazione al trasferimento da parte del banco centrale, questo Ministero, per il tramite della sua rappresentanza diplomatica, è immediatamente intervenuto presso le competenti autorità argentine, sottolineando adeguatamente i gravi inconvenienti derivanti ai connazionali titolari di pensioni argentine e, conseguentemente, l'urgenza di ripristinare l'erogazione delle prestazioni.

Contestualmente, questo Ministero convocava l'incaricato d'affari dell'ambascia-

ta della Repubblica argentina in Roma e gli consegnava una nota verbale nella quale si poneva in evidenza la necessità inderogabile di dare positiva soluzione al problema riattivando con la massima urgenza i pagamenti.

Un altro intervento veniva inoltre svolto da questo Ministero presso la sede centrale del banco di Napoli in Italia, invitando il predetto istituto ad esaminare l'opportunità di anticipare agli aventi diritto le somme loro spettanti, in attesa della definitiva soluzione della vicenda.

A seguito degli interventi svolti da questo Ministero e delle stesse disponibilità dimostrate dal governo argentino, infine, come sarà d'altronde noto all'interrogante, il problema è stato definitivamente risolto in tutti i suoi aspetti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIRET.

GIANNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — in relazione all'attuazione della legge n. 270 del 1982 — premesso:

che nelle regioni meridionali un ingente numero di maestri elementari, costretti negli anni 1970 ad emigrare al nord per trovare lavoro, e poi rientrati al sud con lo strumento delle « assegnazioni provvisorie », si sono trovati, con l'applicazione della legge suddetta, di fronte alla prospettiva di dover nuovamente emigrare;

che tali maestri hanno avviato nel settembre scorso una lotta, per una attuazione della legge n. 270 che consentisse (attraverso l'impiego nell'organico « aggiuntivo ») di evitare quella prospettiva;

che tali agitazioni hanno portato ad un inizio di vertenza con il Ministero stesso —:

quali siano i motivi per i quali la suddetta legge ha trovato (nonostante un telex in senso contrario indirizzato dal Mi-

nistro interrogato ai provveditori) una applicazione estremamente restrittiva;

quali iniziative abbia allo studio per evitare l'irrazionale e frustrante ritorno al nord di migliaia di maestri che già insegnavano nelle regioni meridionali;

se risponde a verità l'invio di telex ai provveditori al fine di procedere a sanzioni disciplinari o addirittura a licenziamenti dei maestri che hanno manifestato e manifestano il proprio giustificato malcontento. (4-16536)

RISPOSTA. — *La mancata conferma di numerosi insegnanti elementari, nei posti occupati nei decorsi anni scolastici a titolo di assegnazione provvisoria, è conseguenza diretta, dell'innovazione introdotta dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che ha esplicitamente considerato disponibili per tale assegnazione soltanto quei posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, ancora in attesa di sede definitiva, né docenti aventi titolo all'immissione in ruolo prevista dalla stessa legge, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.*

L'applicazione della suddetta normativa ha comportato, pertanto, soprattutto nelle province meridionali — ove più massiccia è la presenza di docenti di ruolo in attesa di sistemazione, nonché degli insegnanti elementari provenienti dal soppresso ruolo soprannumerario — una drastica riduzione del contingente di posti utilizzabili per le assegnazioni provvisorie.

Né, per altro, è possibile ovviare allo stato di disagio, in cui sono venuti a trovarsi molti interessati, attraverso l'utilizzazione delle dotazioni organiche aggiuntive, così come suggerito dall'interrogante, tenuto conto che tali dotazioni, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 13 dell'anzidetta legge n. 270, dovranno essere determinate con riferimento al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Attesa, pertanto, l'esigenza di dare puntuale applicazione alla normativa in atto

vigente, questo Ministero, con circolare telegrafica del 5 ottobre 1982 n. 323, ha ritenuto opportuno di dover richiamare la particolare attenzione dei provveditori agli studi sulle conseguenze, eventualmente anche di natura disciplinare, che la mancata, ingiustificata assunzione in servizio, presso la sede di titolarità, avrebbe potuto comportare.

Quanto sopra non esclude che il Ministero non si renda conto delle giuste aspirazioni di quei docenti che sono da tempo in attesa di trasferimento nelle province di appartenenza; nonostante ogni migliore considerazione, non riesce, tuttavia, possibile adottare iniziative atte a modificare la situazione lamentata, con semplice provvedimento amministrativo.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

GRADUATA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se è a conoscenza della denuncia presentata in data 11 novembre 1981 alla procura della Repubblica di Brindisi e Bari dalla segreteria provinciale della Federazione italiana postelegrafonici CGIL avverso Trane Concetta in Falconieri assunta il 22 maggio 1981 presso la direzione provinciale PT di Bari con assegnazione all'ufficio di Bari succursale 6 e distaccata il giorno successivo presso l'ufficio di Bari corrispondenza e pacchi;*

per sapere se è a conoscenza che in data 3 agosto 1981 la stessa è assunta presso la direzione provinciale PT di Brindisi, attraverso la legge n. 482 come coadiutore III livello giuridico e II categoria economica, dove prende servizio il 2 settembre 1981;

per sapere se è a conoscenza che la Trane in data 25 settembre 1981 ritira lo stipendio presso la cassa provinciale di Brindisi ed in data 30 settembre 1981 firma ed incassa il vaglia di servizio n. 73

emesso in data 25 settembre 1981 dall'ufficio di Bari 6;

per sapere se è a conoscenza che in data 23 ottobre 1981 la stessa riscuote lo stipendio relativo alla qualifica di coadiutore dalla direzione di Brindisi ed in data 29 ottobre 1981 riscuote presso la cassa provinciale di Brindisi il vaglia di servizio n. 79 concesso da Bari 6 e relativo allo stipendio della qualifica di operatore specializzato d'esercizio;

per conoscere quali misure si intendano adottare per ristabilire un corretto rapporto di lavoro, per stroncare gli abusi e per accertare le responsabilità.

(4-11182)

RISPOSTA. — *La signora Concetta Trane ha effettivamente prestato servizio presso la direzione provinciale di Bari, dal 2 giugno 1981 al 2 settembre 1981 in qualità di operatore specializzato ULA (ufficio locale e agenzia); con decorrenza 3 settembre 1981, poi, la medesima signora è stata assunta, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (relativa alle assunzioni delle categorie riservatarie), alle dipendenze della direzione provinciale di Brindisi con la qualifica di coadiutore.*

È stato, altresì, accertato che l'invio da parte dei competenti uffici della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bari degli stipendi relativi ai mesi di settembre 1981 e di ottobre 1981 è stato causato dal ritardo con cui l'interessata ha comunicato di aver optato per la nuova qualifica. Si assicura, tuttavia, che dei due stipendi è stato riscosso solo quello relativo al mese di ottobre 1981 e che la somma indebitamente riscossa è stata regolarmente restituita ed acquisita al capitolo 105 delle entrate di bilancio.

Al personale delle poste e delle comunicazioni coinvolto nei disservizi concernenti il pagamento delle mensilità, di cui sopra è cenno, sono state comminate sanzioni disciplinari che vanno dal severo richiamo alla censura, in relazione alla gravità delle singole responsabilità accertate.

Si informa, inoltre, che allo scopo di ripristinare la legalità e la correttezza dell'a-

zione amministrativa, si è proceduto — con decreto ministeriale del 13 gennaio 1983 — all'annullamento del provvedimento di nomina a coadiutore, adottato in applicazione della citata legge n. 482 del 1968 ed affetto da una obiettiva illegittimità, in quanto disposto in assenza del presupposto essenziale dello stato di disoccupazione dell'interessata.

La nominata signora Trane è stata, comunque, denunciata all'autorità giudiziaria e nei suoi confronti è tuttora pendente il giudizio penale per violazione degli articoli 640, 646 e 61 del codice penale: manifeste esigenze di doverosa correttezza impongono, pertanto, di lasciare il più ampio spazio all'indagine giudiziaria e di attendere l'esito per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

GASPARI.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le voci che circolano negli ambienti salernitani di grave irregolarità nell'amministrazione della Banca Popolare di San Matteo di Salerno, irregolarità che avrebbero determinato anche vivaci contrasti all'interno dello stesso consiglio di amministrazione.

Per sapere se non ritenga di dover sollecitare una ispezione presso detta Banca da parte dell'organo di vigilanza, per accertare l'esatta rispondenza della gestione ai corretti principi stabiliti dalla legge bancaria e dalla tutela degli interessi degli utenti e dei soci stessi della soprarichiamata Banca Popolare di San Matteo.

(4-15688)

RISPOSTA. — *Nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni — preordinate al raggiungimento di precise finalità di pubblico interesse che si ricollegano alla tutela della stabilità delle istituzioni creditizie ed alla difesa dei depositanti — la Banca d'Italia*

segue l'andamento di tutte le gestioni aziendali sotto il profilo patrimoniale, economico e di liquidità attraverso l'esplicazione di poteri di accertamento amministrativo che le consentono di richiedere alle aziende ed agli istituti di credito dati e informazioni, nonché di accedere presso di essi per ispezionare documenti ed acquisire elementi conoscitivi direttamente dai responsabili delle singole gestioni.

Va per altro soggiunto che le scelte circa i modi ed i tempi per l'attivazione dei suddetti diversi poteri conoscitivi sono dalla legge rimesse all'autonomia di valutazione e di iniziativa della stessa Banca d'Italia

Il Ministro del tesoro: **GORIA.**

IANNIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come mai con provvedimenti motivati è stata disposta la sospensione della erogazione dei fondi depositati presso le tesorerie provinciali della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 219 del 1981, alle opere di riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81.

La disposizione impartita blocca di fatto l'attuazione della legge, in quanto, si tratta di fondi già accreditati agli enti locali in base alle deliberazioni del CIPE.

La decisione costituisce, peraltro, un atto lesivo dei diritti legittimi di cittadini già in possesso dei decreti di autorizzazione per la esecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati; oltre a rappresentare un grave attentato alle autonomie degli enti locali.

L'interrogante chiede, quindi, di sapere se non si ritenga di disporre con l'urgenza dovuta la revoca delle istruzioni impartite anche per evitare che le tesorerie provinciali respingano gli ordinativi di pagamento emessi dai sindacati a favore dei cittadini aventi diritto.

È da rilevare che le disposizioni partite dal Ministero del tesoro appaiono pa-

lesamente illegittime ed incostituzionali in quanto materialmente vanificano ed annullano gli effetti di una legge.

(4-17301)

RISPOSTA. — *Il citato articolo 15 della legge n. 219 del 1981, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187, stabilisce che con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente. I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal ministro del Tesoro.*

Si soggiunge che il testo della convenzione tipo, che i comuni devono stipulare con le aziende di credito per la concessione e l'utilizzo delle aperture di credito previste dal più volte citato articolo 15 della legge n. 219 del 1981, è stato approvato con decreto del ministro del Tesoro del 4 ottobre 1982, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 1982, n. 280.

Le Amministrazioni interessate, pertanto, sulla base della normativa precedente (legge e convenzione), possono dar corso ai pagamenti secondo le modalità previste dalle citate disposizioni.

Si rappresenta infine che nessun provvedimento motivato di sospensione concernente l'erogazione dei fondi nella specie è stato mai adottato da questa Amministrazione essendo i prelevamenti, disposti dai comuni sulle contabilità speciali in essere presso le sezioni di tesoreria provinciale, legati alla esecuzione, da parte dei medesimi, dalle procedure di cui si è fatto sopra cenno.

Il Ministro del tesoro: **GORIA.**

MASSARI E VIZZINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

1) se sia esatta la notizia secondo la quale il Ministro, combinando la

propria azione con quella della RAI, che ha promosso un'azione cautelare avanti il pretore di Roma, avrebbe ingiunto ad alcuni circuiti televisivi di sciogliersi entro 2 giorni;

2) se tale azione combinata si concili con la norma (contenuta nella convenzione con la RAI) di assicurare adeguato spazio all'emittenza privata; e con le direttive (contenute nella lettera del Presidente del Consiglio al Ministro delle poste) di assumere un ruolo di terzietà al di sopra delle parti, di garantire l'equilibrio del sistema misto e di promuovere una « logica di convivenza »;

3) se l'iniziativa non sia contraddittoria rispetto a precedenti atti di carattere autorizzatorio rilasciati a favore dei circuiti stessi, operanti da vari anni in condizioni operative sostanzialmente identiche a quelle in atto;

4) se l'iniziativa stessa non costituisca aperta violazione della riserva di legge sancita dall'articolo 136 della Costituzione quando sia dichiarata l'illegittimità di una norma, e individuata nelle pronunce costituzionali (n. 202/76 e numero 148/81), con indicazioni e suggerimenti di cui è destinatario solo il legislatore;

5) se l'ingiunzione ministeriale non contrasti anche con l'indirizzo politico di gestire il periodo transitorio che separa dalla nuova legge in una situazione di equilibrio e in una attesa « rispettosa », senza anticipazioni da parte dell'Esecutivo;

6) se gli obiettivi di disgregazione perseguiti dal Ministero nei confronti di iniziative private che contribuiscono in misura non trascurabile alla formazione del reddito nazionale, rispondano ad un apprezzabile interesse pubblico. (4-12673)

RISPOSTA. — *Da accertamenti esperiti, è risultato che alcune emittenti televisive, operanti in più regioni d'Italia avevano costituito consorzi denominati Canale 5, Rete 4 e Italia 1, con un compito di irradiare i propri programmi per l'intero territorio nazionale. Questa attività, però, essendo in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1981, con cui veniva ribadita la legittimità della riserva allo Stato delle trasmissioni su scala nazionale, travalicando l'ambito locale, violava le norme poste a tutela del monopolio.*

Questa Amministrazione, pertanto, nella sua qualità di titolare del servizio pubblico nazionale, interveniva contro i tre consorzi provvedendo a diffidarli dal proseguire nell'attività intrapresa, con l'avvertenza che in caso di mancato tempestivo adempimento avrebbe provveduto direttamente a suggellare e sequestrare gli impianti.

A tale atto rispondeva il solo Canale 5 negando l'esistenza di una rete o di altre strutture trasmittenti per la diffusione su scala nazionale e ribadendo che si trattava solo di accordi tra emittenti consociate per la trasmissione di particolari programmi in medesime fasce orarie ma diffusi nei rispettivi ambiti locali.

Lo stesso consorzio proponeva ricorso al pretore di Roma notificando il relativo atto anche a questa Amministrazione. Il suddetto giudice con un'ordinanza del 4 maggio 1982, decideva di adire la Corte costituzionale per una nuova pronuncia sulla esclusività delle trasmissioni RAI-TV in ambito nazionale.

Quindi, alla luce di questa nuova circostanza, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha ritenuto di attendere, per ogni eventuale iniziativa in merito, la pronuncia della citata Corte.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

MATRONE E VIGNOLA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che il consiglio comunale di Torre Annunziata ha espresso allarme e preoccupazione per una paventata chiusura della*

locale filiale del Banco di Roma —:

se tale notizia risponde a verità e quali sono le ragioni di una tale eventuale decisione;

quali provvedimenti intende prendere per impedirne l'attuazione che danneggerebbe gravemente il mondo economico locale e costituirebbe un arbitrio e un precedente di indiscussa gravità.

(4-15457)

RISPOSTA. — *Il banco di Roma, al fine di attuare un programma di potenziamento e ristrutturazione della propria rete territoriale, ha avanzato istanza alla Banca d'Italia per essere autorizzato, fra l'altro, a trasferire la propria dipendenza di Torre Annunziata (Napoli) a Pozzuoli (Napoli).*

Tale istanza è stata esaminata dall'organo di vigilanza, nel contesto del piano nazionale sportelli 1981-1982, sulla base dei criteri generali adottati in relazione agli indirizzi di massima stabiliti dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — con deliberazioni del 6 gennaio 1980 e 12 settembre 1980 in materia di insediamenti bancari — che ha affermato, in particolare, l'esigenza di assecondare i trasferimenti di sportelli da aree di mercato soprasservite ad aree sottoservite, avendo cura, nei limiti del possibile, di non privare dei servizi bancari le piazze dotate di un solo sportello.

A seguito dell'esame condotto in conformità di tali criteri, la Banca d'Italia è venuta nella determinazione di autorizzare il trasferimento di cui trattasi, avuto presente che il comune di Torre Annunziata sarebbe rimasto comunque adeguatamente servito sotto il profilo bancario.

Per quanto concerne l'attuazione del trasferimento dello sportello in parola, che comporterà la chiusura dei locali di Torre Annunziata e la contestuale apertura della nuova dipendenza in Pozzuoli, si fa presente che la relativa decisione rientra nella piena autonomia degli organi amministrativi del banco.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

MAZZOTTA, BALESTRACCI, SANGALI, SABBATINI, MARABINI, BORTOLANI e ARMELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — in relazione alla recente decisione della RAI di denunciare alla magistratura alcune emittenti radiotelevisive e alla iniziativa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che ha diffidato i tre circuiti nazionali ad interrompere di fatto la loro attività —

1) se tali atteggiamenti della concessionaria e del Governo non contrastino con l'esigenza di garantire l'equilibrio del sistema misto, di promuovere una utile convivenza, tra pubblico e privato, di caratterizzare nel ruolo di « *terzietà super partes* » l'azione dei pubblici poteri; se tali atteggiamenti quindi non contrastino con le indicazioni date dalla stessa Presidenza del Consiglio nel mese di agosto 1981 nell'esercizio della propria funzione di indirizzo;

2) quali provvedimenti il Governo intenda assumere, per parte propria, allo scopo di garantire che al riordino del settore, dopo le decisioni della Corte costituzionale, possa sollecitamente provvedere il Parlamento e che, in attesa della legge, comportamenti dell'amministrazione e iniziative della concessionaria non intervengano con conseguente modificazione dell'equilibrio del sistema misto « cui si è prevenuti per vie non corredate da norme legislative, ma convalidatesi per evidente rilevanza politica ». (4-12654)

RISPOSTA. — *Da accertamenti esperiti, è risultato che alcune emittenti televisive, operanti in più regioni di Italia avevano costituito consorzi denominati Canale 5, Rete 4 e Italia 1, con il compito di irradiare i propri programmi per l'intero territorio nazionale. Questa attività, però, essendo in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1981, con cui veniva ribadita la legittimità della riserva allo Stato delle trasmissioni su scala nazionale, travalicando l'ambito locale, violava le norme poste a tutela del monopolio.*

Questa Amministrazione, pertanto, nella sua qualità di titolare del servizio pubblico nazionale, interveniva contro i tre consorzi provvedendo a diffidarli dal proseguire nell'attività intrapresa, con l'avvertenza che in caso di mancato tempestivo adempimento avrebbe provveduto direttamente a suggellare e sequestrare gli impianti.

A tale atto rispondeva il solo Canale 5 negando l'esistenza di una rete o di altre strutture trasmettenti per la diffusione su scala nazionale e ribadendo che si trattava solo di accordi tra emittenti consociate per la trasmissione di particolari programmi in medesime fasce orarie ma diffusi nei rispettivi ambiti locali. Lo stesso consorzio proponeva ricorso al pretore di Roma notificando il relativo atto anche a questa Amministrazione.

Il suddetto giudice con un'ordinanza del 4 maggio 1982, decideva di adire la Corte costituzionale per una nuova pronuncia sulla esclusività delle trasmissioni RAI-TV in ambito nazionale.

Quindi, alla luce di questa nuova circostanza, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha ritenuto di attendere, per ogni eventuale iniziativa in merito, la pronuncia della citata Corte.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

MENNITTI. — Al Ministro del tesoro
— Per conoscere:

1) in base a quali criteri l'apposito comitato interministeriale ha disposto che sia chiuso lo sportello della Banca Nazionale dell'Agricoltura presente ad Ostuni dall'inizio del secolo;

2) in base a quali criteri si è ritenuto di non concedere autorizzazione per l'apertura di altro sportello sostitutivo, riducendo da quattro a tre gli istituti bancari operanti in Ostuni, che è grosso centro commerciale e turistico della provincia di Brindisi, dove nei mesi estivi la popo-

lazione residente si triplica per via degli insediamenti della costa;

3) se ritenga tale decisione lesiva degli interessi economici della cittadina pugliese, tenuto conto che la riduzione degli sportelli bancari, in un momento di grave politica di restrizione del credito, corrisponde ad una automatica riduzione degli investimenti e delle disponibilità creditizie in generale. (4-15554)

RISPOSTA. — La chiusura di dipendenze bancarie — come la richiesta di aprirne di nuove o il loro trasferimento in altra località, subordinatamente alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia — rappresentando strumenti attraverso i quali le aziende di credito tendono a realizzare un assetto migliore e tendenzialmente ottimale della propria articolazione territoriale. In tal senso, ogni valutazione in merito rientra nella piena autonomia gestionale dei competenti organi amministrativi delle aziende interessate.

Ciò premesso, la banca nazionale dell'agricoltura, al fine di attuare un programma di potenziamento e di ristrutturazione della propria rete di dipendenze, ha avanzato istanza alla Banca d'Italia per essere autorizzata, tra l'altro, a trasferire la propria dipendenza di Ostuni (Brindisi) a Salerno.

Tale istanza è stata esaminata dall'organo di vigilanza, nel contesto del piano nazionale sportelli 1981-1982, sulla base dei criteri generali adottati dalla predetta Banca d'Italia in relazione agli indirizzi di massima stabiliti dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con deliberazioni del 6 gennaio 1978 e 12 settembre 1980 in materia di insediamenti bancari. In particolare il comitato di credito ha affermato l'esigenza di assecondare trasferimenti di sportelli da aree di mercato bancario sopraservite ad aree sottoservite, avendo cura, nei limiti del possibile, di non privare di servizi bancari le piazze dotate di un solo sportello.

A seguito dell'esame condotto in conformità a tali criteri, la Banca d'Italia è venuta nella determinazione di autorizzare il

trasferimento di cui trattasi, avuto presente che il comune di Ostuni sarebbe rimasto servito sotto il profilo bancario.

L'eventualità di consentire l'apertura di una dipendenza bancaria in Ostuni, in connessione al trasferimento di quella della banca nazionale dell'agricoltura in altra località, è stata presa in considerazione in occasione del citato piano sportelli; per altro, in base ai criteri generali assunti in materia e agli altri elementi di giudizio acquisiti, non si è reso possibile autorizzare l'istituzione di uno sportello bancario nella ripetuta piazza.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

MENZIANI E BORTOLANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui versano diverse istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) a causa dei ritardati pagamenti delle rette da parte degli enti locali.

Poiché l'unica entrata di questi enti sono appunto le rette, i ritardi suddetti (per diverse province si tratta di anni) hanno creato una carenza di disponibilità di cassa permanente.

Si fa qui di seguito, al fine di evidenziare la gravità della situazione, l'esempio dell'Istituto *Charitas* di Modena il quale è debitore:

verso la CPDEL al 31 dicembre 1980 (dal 1976 al 1980) per lire 509.973.562;

verso l'INADEL (dal 1974 al 1980) per lire 297.346.869.

In questi anni l'amministrazione dell'istituto ha fatto ogni sforzo per saldare queste passività, ma si è trovata di fronte ai forti interessi applicati dai predetti istituti, non previsti in bilancio e che non può far valere nei confronti delle amministrazioni debitorie.

Il 15 marzo 1980, l'istituto ha versato l'importo CPDEL del 1974 pari a lire

72.258.639, la CPDEL lo ha così scomposto:

lire 49.641.686 per il debito 1974 considerato come acconto;

lire 22.616.953 per interessi.

È evidente che, con questa logica, l'istituto non potrà mai sanare la situazione.

Gli interroganti chiedono al Ministro se ritenga opportuno intervenire perché, tenuto conto del tipo di enti di cui trattasi e del fatto che i vari responsabili della situazione sono province e comuni, vengano abbuonati o adeguatamente ridotti gli interessi a fronte di un piano poliennale di pagamento della quota capitale da parte degli enti interessati.

(4-15016)

RISPOSTA. — *La direzione generale degli istituti di previdenza non ha facoltà alcuna di derogare alle attuali tassative disposizioni che impongono il pagamento degli interessi di mora nei casi di ritardato afflusso dei contributi dovuti alle casse pensioni amministrate.*

Per altro si fa rilevare che il tasso d'interesse dovuto dagli istituti di assistenza e beneficenza alle casse pensioni stesse sui contributi versati in ritardo, è del 6 per cento annuo.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

MENZIANI E BORTOLANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

allo scopo di limitare la forte richiesta dei lavoratori statali provenienti dal sud del paese di trasferimento presso uffici più vicini ai paesi di origine (richieste, per altro, ben comprensibili), è stata costituita una commissione paritetica per i trasferimenti del personale con il compito di vagliare le domande e a darne ese-

cuzione in relazione alle esigenze dell'amministrazione;

il Ministro delle finanze, con circolare protocollo n. 5604 del 24 aprile 1981, e per esso il capo di Gabinetto, comunicava agli uffici periferici che « D'ora innanzi non prenderò più in considerazione proposte di trasferimento che siano sprovviste di progetti di organico degli uffici di partenza e di arrivo, nonché della titolarità dell'ufficio di partenza. In ogni caso, trasferimenti da uffici carenti a uffici eccedenti non possono essere consentiti, sino a quando non sarà varato il regolamento che si sta esaminando »;

l'ufficio imposte dirette di Modena non si trova certamente in condizioni diverse dagli altri uffici del nord, eppure risulta agli interroganti che un coadiutore in prova, che ha preso servizio nel luglio scorso, è stato trasferito al centro di servizio delle imposte dirette di Roma (città di provenienza dell'interessato), con decreto ministeriale 16 agosto 1982 e con decorrenza 3 settembre 1982 -

quali ragioni sono state addotte per motivare il suddetto trasferimento.

(4-16328)

RISPOSTA. — *In base alla normativa vigente per la copertura dei posti della carriera esecutiva previsti nell'organico dei centri di servizio di Roma e Milano e destinati a personale da reclutare dall'esterno mediante pubblico concorso si è provveduto aumentando di un corrispondente numero 1 posti di un normale concorso in via di espletamento.*

Dopo l'espletamento del concorso stesso e la conseguente destinazione dei vincitori alle previste sedi, è risultato che al centro di servizio di Roma ed a quello di Milano sarebbero rimasti scoperti, rispettivamente, quattro e dodici posti, per rinuncia di candidati ivi assegnati.

Poiché nella graduatoria del concorso erano compresi circa duecento idonei, si è reso possibile coprire le vacanze presso i centri di servizio e presso gli altri uffici dove tale fenomeno si era pure verificato,

mediante l'assunzione di detti idonei, in numero corrispondente ai posti non coperti.

In tale circostanza, per altro, è sembrato che non fosse del tutto conforme ad equità destinare i posti disponibili presso il centro di servizio di Roma a candidati non vincitori e che nella graduatoria occupavano posizioni oltre la quattrocentesima, dovendosi piuttosto preferire, per tale assegnazione, chi già assunto e destinato ad altra sede quale vincitore del concorso stesso, avesse rappresentato motivi familiari degni di essere presi in considerazione per giustificare la sua richiesta di essere destinato a Roma. Ed è su tale linea che, appunto, l'Amministrazione si è mossa nella fattispecie a cui l'interrogante si riferisce.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

NAPOLI. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere:*

se è a conoscenza della presenza in territorio di Cariati (Cosenza) di un giacimento di metano concesso alla Montedison che potrebbe fra breve porlo in sfruttamento;

se è a conoscenza di una delibera comunale con la quale l'amministrazione di Cariati chiede al Ministero del tesoro la devoluzione al comune delle spettanze statali, in tutto o in parte, relative allo sfruttamento di pozzi metaniferi (6 per cento sul valore estratto).

Tenendo conto della depressione economica in cui versa quella comunità di 10 mila abitanti, che manca di infrastrutture produttive e di risorse economiche che non siano l'emigrazione, si chiede di sapere se il Ministro non ritenga di poter fare esaminare la richiesta, promuovendo una qualche iniziativa che, attraverso normali convenzioni, assegni al comune di Cariati una quota della ricchezza prodotta.
(4-14650)

RISPOSTA. — *L'articolo 24 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla*

legge n. 613 del 1977 relativa alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, stabilisce che l'aliquota in natura (9 per cento) corrisposta allo Stato per le concessioni di coltivazioni riguardanti i giacimenti siti nei territori indicati nella legge istitutiva della Cassa per il mezzogiorno (legge n. 646 del 1950) è devoluta per un terzo alla regione ove vengono effettuate le stesse coltivazioni per essere destinata allo sviluppo delle sue attività economiche ed al suo incremento industriale.

Detto trasferimento è praticamente operato attraverso la Cassa per il mezzogiorno, la quale, incamerato l'importo del suddetto terzo, cura l'utilizzazione delle relative risorse in favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di competenza dello stesso organismo di intervento straordinario nello specifico settore dell'industrializzazione.

A sua volta, le somme rimaste eventualmente inutilizzate a tale scopo vengono destinate dalla ripetuta cassa, in ossequio al sopracitato articolo 24, alla esecuzione di opere straordinarie sempre in favore della regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Pertanto, sulla base della legislazione vigente in materia, non appare assecondabile l'istanza avanzata dall'ente locale in parola, dal momento che non si riscontrano i presupposti che giustifichino l'adozione di un diverso orientamento.

D'altra parte il richiedente comune risulta già indirettamente beneficiario di quel terzo destinato alla regione di appartenenza e finalizzato, come sopra specificato, alla promozione delle proprie attività industriali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PASTORE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi, sono state presentate, da parte dell'organismo ispettivo po-

stelegrafonico di Savona, due denunce all'autorità giudiziaria nei confronti di due portalettere, Falco Giacomo e Silerio Renato;

le motivazioni che hanno condotto alla denuncia appaiono di modestissimo rilievo e di dubbia consistenza giuridica;

a seguito di tali episodi le organizzazioni sindacali savonesi FIP-CGIL, SILP-CISL e UIL-POST hanno proclamato uno sciopero di 48 ore, denunciando il comportamento repressivo ed intimidatorio dell'organismo ispettivo postelegrafonico, operante nel territorio di Savona —:

1) il reale andamento dei fatti denunciati in premessa, nelle rispettive versioni dell'organismo ispettivo postelegrafonico e delle organizzazioni sindacali;

2) le motivazioni che hanno indotto l'organismo ispettivo postelegrafonico a prendere tali drastiche misure nei confronti dei due portalettere;

3) il parere del Governo sulla vertenza in oggetto, tenendo conto che i fatti, descritti in premessa, sono da imputarsi, almeno in parte, alla mancata attuazione della riforma della azienda delle poste e delle telecomunicazioni ed alla conseguente mancata riorganizzazione e ristrutturazione di servizi e sono di tale gravità da ingenerare sfiducia e demotivazione nel personale con conseguenti, negativi riflessi sulla efficienza e razionalità del servizio postale. (4-14442)

RISPOSTA. — Allo scopo di assicurare il rispetto dell'orario da parte dei dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni sono state date disposizioni perché venisse effettuata una rigorosa vigilanza da parte dei funzionari specialmente quelli con funzioni ispettive.

In particolare, per quanto concerne i portalettere, è stato ribadito che tale personale è tenuto a rispettare l'orario di lavoro di sei ore e mezza giornaliera e che, in caso di completamento della distribuzione della corrispondenza prima del compimento del-

l'orario d'obbligo, deve restare a disposizione del direttore dell'ufficio stesso per l'eventuale svolgimento di particolari attività all'interno dell'ufficio. Tali disposizioni hanno provocato, però, da parte del personale interessato, vivaci reazioni quali quella verificatasi a Savona dove i portalettere hanno contestato l'obbligo del rispetto dell'orario di lavoro, ritenendo esaurita la loro prestazione giornaliera con l'avvenuta distribuzione della corrispondenza.

A seguito del rifiuto, da parte di questa Amministrazione di discutere su una questione regolata da una precisa norma di legge, i citati portalettere, dal 15 marzo 1982 hanno svolto varie azioni di carattere sindacale tra cui l'attuazione di una giornata di sciopero il 23 marzo 1982. Durante tale periodo di agitazione, il funzionario ispettivo dottor Lorenzo Gentiluomo, nello svolgimento di precisi incarichi di vigilanza, ha accertato abusi da parte dei portalettere Giacomo Falco e Renato Silerio.

Al primo è stato fatto carico di irregolare recapito di un rilevante numero di oggetti raccomandati, oltre alla rilevazione diretta, da parte dell'inquirente, che la bolgetta dell'interessato — di ritorno dal giro di distribuzione — conteneva generi alimentari. Alle contestazioni verbali, il Falco reagiva violentemente tanto da indurre l'ispettore a denunciarlo all'autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale con l'aggravante della minaccia fisica alla persona. Comunque il Falco, per le irregolarità accertate, è stato sollevato dalle mansioni di recapito ed applicato ai servizi interni.

Al secondo portalettere, cioè Silerio, veniva, invece, contestata l'indebita riscossione — dal 10 giugno 1978 — dell'indennità di motomezzo giacché egli si avvaleva della propria auto per il recapito della corrispondenza. Anche per questo caso — su preventivo parere del procuratore della Repubblica di Savona — il dottor Gentiluomo presentava denuncia per falso e truffa continuata.

Quanto al quesito contenuto nell'ultima parte della interrogazione va tenuto presente che essendo stata investita della questione la magistratura, manifeste esigenze di doverosa correttezza impongono di lasciare il più ampio spazio all'indagine giudiziaria

e di attendere, comunque, l'esito, per i successivi provvedimenti di competenza eventualmente occorrenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

POTI E ALBERINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere —*

premessi che da notizie assunte presso le organizzazioni sindacali di categoria (UIL-Post) risulterebbe che entro breve periodo si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali nel consiglio di amministrazione e negli altri organismi collegiali aziendali e che la spesa complessiva gravante su vari capitoli di bilancio ammonterebbe ad una decina di miliardi circa;

tenuto conto del disavanzo già preventivato per il 1982 in circa 2.000 miliardi, che costituiscono quota non indifferente del più generale disavanzo del settore pubblico, e sulla cui base è stato recentemente richiesto ed ottenuto un ulteriore aumento tariffario —

quali iniziative intenda assumere il Ministro per evitare questo inutile spreco di risorse aventi come unico scopo quello di individuare rappresentanze che nel loro numero complessivo sono predeterminate per legge.

In particolare si chiede di sapere se esista un orientamento favorevole a realizzare — se del caso attraverso una iniziativa legislativa — il rinnovo delle rappresentanze in questione attraverso l'istituto della designazione diretta. (4-13457)

RISPOSTA. — *L'entità delle spese per il rinnovo delle rappresentanze sindacali nel consiglio di amministrazione e negli altri organismi collegiali di questo Ministero, è di gran lunga inferiore a quella indicata nell'atto parlamentare cui si risponde. Nella precedente consultazione elettorale, in-*

fatti, la spesa di cui trattasi non ha superato i cinquanta milioni di lire.

Il capitolo 200 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 reca una somma di cinque miliardi di lire, ma essa è destinata a finanziare anche altre attività (manutenzione ed affitto di mobili e macchine, duplicazioni e fotocopiazioni di documenti, espletamento concorsi); per il solo svolgimento delle consultazioni elettorali dei rappresentanti sindacali in seno ad organi collegiali delle poste e delle telecomunicazioni, si prevede che non saranno spesi più di cento milioni di lire.

La proposta di modifica del sistema elettorale per il rinnovo delle suddette rappresentanze sindacali non appare degna di accoglimento in quanto la normativa speciale sulla elezione dei rappresentanti del personale delle poste e delle telecomunicazioni è in linea con l'indirizzo legislativo che riguarda tutte le Amministrazioni dello Stato.

Occorre considerare, altresì, che un'ampia consultazione di base è quella che offre le più ampie garanzie di democraticità e di correttezza per cui questa Amministrazione non ritiene opportuno apportare modifiche alla normativa che disciplina le elezioni di cui trattasi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

PRETI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se si sia in grado di assicurare che il Governo non intende tassare i BOT, tanto più che una loro tassazione avrebbe effetti negativi. Infatti o gli interessi rimangono allo stesso livello degli attuali, nel qual caso i cittadini cessano di sottoscriverli, oppure gli interessi stessi verranno aumentati di una percentuale eguale alla tassazione, nel qual caso lo Stato non ne trarrebbe nessun vantaggio. Anche in questo secondo caso comunque sarebbe scoraggiata la sottoscrizione dei titoli a tutto beneficio

della fuga dei capitali all'estero. Il fatto stesso che nell'ultima asta di BOT le sottoscrizioni siano state molto inferiori alle offerte sta a significare il timore di una tassazione, che si è diffuso nel paese a seguito di molte indiscrezioni. (4-16513)

RISPOSTA. — *Il titolare del Dicastero del tesoro nella precedente formazione governativa, in sue pubbliche ed esplicite dichiarazioni rese al Parlamento ed alla stampa, ebbe ad escludere ogni intendimento di tassare i titoli pubblici. In atto non sussistono motivazioni per modificare siffatto orientamento governativo.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

REGGIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere —

premesso che a tutt'oggi le intendenze di finanza e gli uffici distrettuali delle imposte dirette non sono ancora in grado di effettuare la distribuzione della modulistica occorrente per la presentazione delle domande di definizione agevolata delle pendenze tributarie relative alle vigenti imposte dirette;

considerato altresì che il termine ultimo per la presentazione di tali domande, già di per sé complesse a causa dei calcoli che debbono essere elaborati, è fissato al 30 novembre 1982 —

quali iniziative intenda adottare o promuovere affinché il ritardo verificatosi nella distribuzione della modulistica in parola non costituisca motivo di ulteriori difficoltà per i contribuenti interessati e non vanifichi, di conseguenza, le finalità perseguite con l'approvazione del relativo provvedimento. (4-16947)

RISPOSTA. — *L'istituto poligrafico dello Stato ha ultimato le operazioni di stampa e spedizione dei modelli in esame entro il 6 novembre 1982.*

Il trasporto del materiale agli uffici destinatari è stato curato dall'istituto nazio-

nale dei trasporti, il quale, superate le difficoltà iniziali, ha completato l'operazione intorno alla metà dello stesso mese di novembre 1982.

Ciò premesso, la questione è stata comunque superata attraverso il decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, attualmente all'esame della Camera per la conversione, con il quale sono stati differiti al 15 marzo 1983 i termini per fruire della definizione agevolata delle pendenze tributarie.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

RUBINACCI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che: perdurano le difficoltà finanziarie in cui versano gli operatori economici per l'accumularsi degli impegni di fine anno; è di difficile interpretazione la legge sul condono; la lunga agitazione del personale delle aziende di credito e la conseguente mole di lavoro arretrato, rendono estremamente difficile la tempestiva esecuzione dei versamenti diretti delle imposte dovute per effetto delle istanze di definizione entro il 15 dicembre — se non ritiene opportuno assumere iniziative per prorogare con urgenza i termini delle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, al 15 gennaio 1983. (4-17580)

RISPOSTA. — La questione è stata risolta con la emanazione del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, attualmente all'esame del Senato della Repubblica per la conversione in legge.

Con tale provvedimento, infatti, il termine di scadenza per il versamento degli acconti IRPEF, IRPEG e ILOR è stato spostato al 31 dicembre 1982, mentre il termine per fruire delle agevolazioni per la definizione delle pendenze tributarie è stato differito al 15 marzo 1983.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

RUBINACCI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso:

che da fonti ufficiali, riportate anche dalla stampa e precisamente dal quotidiano *Il Sole-24 Ore* dell'8 e 9 gennaio 1983, risulterebbe che il limite del 14 per cento dell'anticipazione che la Banca di Italia concede al Tesoro è stato superato sin dal mese di settembre 1982 (sia nel corso di ciascun mese sia alla data contabile di fine mese che la legge ritiene rilevante ai fini della attuazione del meccanismo di rientro);

che a fine dicembre 1982 lo sconfinamento si sarebbe attestato intorno a 2.000 miliardi;

che le autorità monetarie, nonostante abbiano accertato e comunicato al Tesoro il superamento del limite di anticipazione invitando al rientro, entro il prescritto termine di 20 giorni, avrebbero concesso un ulteriore fido per altri 2.000 miliardi;

considerato che appare essere stato violato, da parte della Banca d'Italia, l'articolo 2 della legge 13 dicembre 1964, n. 1333 —:

1) quali provvedimenti hanno adottato o intendono adottare per perseguire i responsabili nella violazione della sopracitata legge;

2) se hanno informato di tale violazione la Procura generale della Corte dei conti per il giudizio di responsabilità contabile. (4-18012)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia ha sempre ottemperato all'obbligo derivante dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, comunicando con la dovuta immediatezza al ministro del Tesoro, l'eventuale superamento del limite del 14 per cento.

Lo sbilancio a debito del Tesoro, per altro, alla data contabile di fine mese che la legge ritiene rilevante ai fini dell'attuazione del meccanismo di rientro, è sempre ritornato al disotto del 14 per cento, nel rispetto

del termine dei venti giorni dalla comunicazione della Banca d'Italia, così come stabilito dallo stesso articolo 2 della sopra citata legge.

Per quanto riguarda lo sconfinamento verificatosi a fine dicembre 1982, date le note difficoltà di recupero nei primi venti giorni del mese di gennaio ed in presenza della comunicazione della Banca d'Italia, è stato predisposto l'apposito provvedimento di legge che prevede la concessione di una anticipazione straordinaria (legge 24 gennaio 1983, n. 10, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1983 n. 22).

Il Ministro del tesoro: GORIA.

SANTAGATI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se, a causa del protrarsi delle agitazioni sindacali nel settore bancario con persistenti proteste e scioperi preannunziati per la prossima settimana, non ritenga di dover assumere iniziative per prolungare almeno fino al 31 dicembre 1982, i termini per beneficiare del condono tributario già fissati al 15 dicembre, anche perché mercoledì 15 dicembre è convocata in sede referente la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 novembre 1982, il che potrebbe consentire al Parlamento sia di stabilire una diversa scadenza per la definizione delle pendenze tributarie, sia di inserire, anche in correlazione con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525 (amnistia per i reati tributari), norme interpretative con effetto retroattivo e altresì correttive della legge 7 agosto 1982, n. 429 (condono tributario), colma di disposizioni oscure, contraddittorie e vessatorie, che stanno creando uno stato di preoccupazione e confusione in una vastissima cerchia di contribuenti, moltissimi dei quali, per altro, non sono riusciti neppure a portare a termine l'autotassazione scaduta il 13 dicembre. (4-17616)

RISPOSTA. — La questione è stata risolta con la emanazione del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, attualmente all'esame del Senato della Repubblica per la conversione in legge.

Con tale provvedimento, infatti, il termine di scadenza per il versamento degli account IRPEF, IRPEG e ILOR è stato spostato al 31 dicembre 1982, mentre il termine per fruire delle agevolazioni per la definizione delle pendenze tributarie è stato differito al 15 marzo 1983.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

SERVADEI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ostacolano, nonostante la circolare n. 73, protocollo n. 156315 del 7 ottobre 1981 della Ragioneria generale dello Stato, diretta agli uffici competenti, la direzione provinciale del tesoro di Forlì a corrispondere per intero i benefici derivanti dall'articolo 18 della legge n. 95 del 1971 chiesti in data 18 ottobre 1971 alla VI divisione della direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa, e sollecitati con altra richiesta redatta presso il Ministero stesso in data 19 gennaio 1976 dal grande invalido per servizio sergente maggiore Gusella Franco, nato a Rimini il 25 agosto 1922, residente in Riccione, via G. B. Morgagni, 4. (4-16077)

RISPOSTA. — Il 27 gennaio 1976, il Ministero della difesa trasmetteva alla direzione provinciale del Tesoro di Forlì l'istanza, prodotta in data 21 ottobre 1971, con la quale il signor Franco Gusella richiedeva i benefici di cui alla legge 25 febbraio 1971, n. 95. A tale istanza il Ministero della difesa allegava copia del sollecito inviato dall'interessato in data 19 gennaio 1976.

La direzione provinciale del Tesoro, avendo accertato che l'interessato non aveva presentato all'Amministrazione di appartenenza ulteriori istanze interrutive della prescrizione, nel periodo compreso tra il 1971 ed il 1976, concedeva i benefici richie-

sti a decorrere dal 13 gennaio 1974, dovendosi considerare prescritte le annualità pregresse ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, secondo cui le rate di stipendio e di assegni equivalenti e le rate di pensione dovuti dallo Stato, si prescrivevano con il decorso di due anni. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza del 15 aprile 1981, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta norma.

In conseguenza di ciò, a decorrere dal 16 aprile 1981 — giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale — è venuta a cessare l'efficacia della norma dichiarata incostituzionale, per cui, ai fini della prescrizione delle rate di stipendio e di pensione nonché degli altri assegni, dovuti dallo Stato, si applica il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile.

Pertanto, come disposto dalla circolare del 7 ottobre 1981, n. 73, della ragioneria generale dello Stato la sentenza della Corte ha portato al riesame, a istanza di parte, dei rapporti ancora pendenti o per i quali fosse intervenuta la prescrizione biennale, alla data di pubblicazione della sentenza stessa, permettendo il recupero dei ratei prescritti nel quinquennio precedente ed al massimo fino al 16 aprile 1976.

Ciò posto, si osserva che le disposizioni di cui alla predetta circolare non possono trovare alcuna applicazione nel caso in esame in quanto trattasi di ratei prescritti per il periodo 1° gennaio 1969-12 gennaio 1974.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

SERVELLO, VALENSISE E RUBINACCI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere, in relazione alla stretta creditizia in atto ed alle difficoltà finanziarie nelle quali si trovano soprattutto le imprese, se ritenga sopportabile nello stesso mese di novembre il pagamento da parte dei contribuenti, molti dei quali già devono assolvere il pagamento mensile o trimestrale dell'IVA, degli oneri conseguenti al

condono con il versamento in tre rate ed il versamento degli acconti IRPEF, IRPEG ed ILOR, quando è dovuta, del 92 per cento più addizionale.

Per sapere se, in relazione a quanto sopra, il Ministro delle finanze non ritenga, anche per consentire praticamente attraverso il condono la sistemazione di molte posizioni, di disporre con urgenza un diverso scaglionamento temporale dei termini per i pagamenti conseguenti al condono ed all'acconto di imposta.

(4-16983)

RISPOSTA. — La questione è stata risolta con la emanazione del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, attualmente all'esame del Senato della Repubblica per la conversione in legge.

Con tale provvedimento, infatti, il termine di scadenza per il versamento degli acconti IRPEF, IRPEG e ILOR è stato spostato al 31 dicembre 1982, mentre il termine per fruire delle agevolazioni per la definizione delle pendenze tributarie è stato differito al 15 marzo 1983.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

SOSPURI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere, con riferimento anche alla precedente interrogazione n. 4-10188 fornita di risposta in data 1° dicembre 1981, se non ritenga dover intervenire presso la competente Direzione generale al fine di sollecitare il giudizio sulla bolletta riguardante una vincita al lotto del signor José Medeiros che risale all'8 novembre 1980.

(4-15889)

RISPOSTA. — La questione può ormai ritenersi conclusa. Risulta infatti che l'intendenza di finanza di Ancona ha emesso a favore del signor Medeiros e per un importo netto di lire 2.108.250 l'ordinativo del 26 ottobre 1982, n. 10187, a titolo di pagamento per la sua vincita al gioco del lotto.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

SOSPURI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo riguardo alla realizzazione del nuovo palazzo di giustizia di Pescara; quali ostacoli burocratici ne ritardino l'iter e su quali finanziamenti tale opera potrà fare affidamento. (4-17644)

RISPOSTA. — *Il comune di Pescara, con nota 7 gennaio 1982, ha inviato a questo Ministero il progetto relativo alla costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, con una previsione di spesa di lire 19 miliardi e 850 milioni.*

In ordine a tale progetto il comitato amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche, in data 21 ottobre 1981, nel voto n. 159, pur concludendo con parere favorevole, ha ritenuto nei considerati di demandare a questo Ministero il giudizio finale sull'ampiezza dell'edificio, non mancando per altro di sottolineare l'esuberanza nel numero e nelle dimensioni dei locali destinati ad aule d'udienza della pretura.

Il presidente della corte d'appello ed il procuratore generale della Repubblica de L'Aquila hanno espresso parere nettamente sfavorevole sul progetto in questione, ritenendolo complessivamente eccessivo in relazione alle necessità degli uffici giudiziari di Pescara.

Per dare soluzione al problema, è stata concordata tra gli organismi interessati una riduzione del progetto originario da parte dell'ufficio tecnico del comune. Con nota 6 maggio 1982 questo progetto è stato restituito all'amministrazione comunale per l'attuazione delle modifiche.

Relativamente al finanziamento dell'opera, l'articolo 8 ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, prevede un fondo, presso la cassa depositi e prestiti, di lire 700 miliardi per mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato da concedere ai comuni per opere di edilizia giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

SPERANZA E BISAGNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di accertare gli sprechi e le spese voluttuarie o comunque non necessarie che gli enti locali effettuano in un momento nel quale il contenimento della spesa pubblica è ritenuto indispensabile dovere delle istituzioni, tanto da imporre sacrifici e rinunce ai cittadini in molteplici occasioni, come emerge anche dal testo della legge finanziaria in discussione;

per conoscere inoltre quali provvedimenti intenda adottare onde perseguire il concreto raggiungimento di tali finalità nell'ambito delle autonomie locali;

per sapere, in particolare, se è a conoscenza che il comune di Firenze sta perseguendo una politica di acquisto di ville e palazzi e recentemente di uno stabilimento industriale al prezzo, quest'ultimo, di sette miliardi, per finalità non strettamente urgenti e necessarie nonostante le illegittime decisioni adottate dall'esecutivo usurpando i poteri del consiglio comunale. (4-12549)

RISPOSTA. — *La valutazione circa la necessità di sostenere o meno una spesa rientra nell'ambito dell'autonomia che l'articolo 128 della Costituzione riconosce ai comuni ed alle province e che, d'altra parte, il controllo sugli atti degli enti locali spetta ai comitati regionali di controllo i quali, oltre ad esplicitare controlli sulla legittimità, esercitano controlli di merito nelle forme e nei limiti indicati dall'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, concernente la costituzione ed il funzionamento degli organi regionali.*

Ciò posto, va osservato che gli enti locali partecipano al contenimento della spesa pubblica in termini che comunque non possono pregiudicare l'autonomia loro riconosciuta nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.

Si ritiene, d'altra parte, di segnalare che anche la preesistente distinzione tra spese obbligatorie e facoltative è venuta meno, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 10 no-

vembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 (provvedimenti per la finanza locale), per cui non si rende possibile, in ogni caso, verificare la voluttuarietà delle spese.

Per quanto riguarda l'acquisto di un complesso di beni che il comune di Firenze intenderebbe perfezionare, va fatto presente — secondo quanto reso noto dalla prefettura della suddetta città — che alla fine dell'esercizio 1981, la giunta comunale di Firenze, deliberò, con i poteri del consiglio, di procedere all'acquisto di un complesso di capannoni industriali e terreno, siti in Calenzano (Firenze), di proprietà della società per azioni IP resine sintetiche arredamento.

Il costo dell'operazione, destinata a soddisfare una serie di esigenze istituzionali dell'amministrazione comunale (magazzini, teatro comunale, archivi giudiziari, archivi di deposito del comune) e ad alleviare l'attuale ingente costo dei canoni di locazione, era fissato in circa lire 5 miliardi 720 milioni, corrispondente a stima effettuata dagli uffici tecnici del comune a fronte di lire 6 miliardi 250 milioni, richiesti dalla società proprietaria del complesso immobiliare. La suddetta delibera, adottata dalla giunta comunale, è stata ritirata nel marzo 1982 senza avere più alcun seguito.

Il Ministro del tesoro: GORIA

SUSI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere:

1) i motivi che hanno impedito fossero impartite istruzioni all'Ufficio liquidazioni del Ministero per il versamento all'INADEL degli importi per indennità di anzianità maturati dal personale dei soppressi enti mutualistici, nonostante inviti e diffide pervenute all'ufficio medesimo. La prolungata inerzia del costituito ufficio liquidazioni, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, crea evidenti ed ingiusti danni ai dipendenti interessati, transitati alle unità sanitarie locali dal 1° gennaio 1981, atteso che, sin dal mese di marzo 1981 e successivamente nel giugno dello

stesso anno, l'allora commissario liquidatore dell'INAM — come, ai sensi di legge, anche i commissari delle Casse mutue commercianti, artigiani e coltivatori diretti — ha rimesso all'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro gli importi maturati presso i fondi integrativi da ciascun dipendente per indennità di anzianità. La mancata attuazione di quanto previsto dall'articolo 76, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 non consente all'INADEL di corrispondere — entro un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'ufficio liquidazioni — agli interessati le eccedenze fra l'importo versato dal suddetto ufficio per indennità maturata (pari a un dodicesimo dello stipendio annuo) e l'importo teorico determinato dall'INADEL secondo le disposizioni del proprio ordinamento (pari a un quindicesimo dell'80 per cento dello stipendio annuo). I dipendenti vantano, infatti, crediti di rilevante importo che vanno, per ogni anno di servizio utile, da lire 45.321 a fronte di uno stipendio tabellare annuo di lire 4.000.000, a lire 345.332 a fronte di uno stipendio di lire 14.000.000;

2) i motivi che hanno impedito all'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro di provvedere, nonostante azioni legali in corso, congelate da ultimo con decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito in legge 21 maggio 1982, n. 275, a restituire l'indennità *una tantum* prevista dai rispettivi regolamenti di previdenza e quiescenza ai dipendenti dei soppressi enti mutualistici, i quali, iscritti obbligatoriamente alla CPDEL dal 1° gennaio 1981, non hanno esercitato né intendono esercitare l'opzione a favore dell'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

Il Ministero del tesoro si è infatti appropriato delle disponibilità finanziarie esistenti presso i fondi integrativi dei soppressi enti mutualistici, che venivano, fra l'altro, alimentati con contribuzione a carico dei dipendenti stessi. La mancata re-

stituzione, a termini di regolamento, a suo tempo approvato, per quanto concerne l'INAM, con decreto interministeriale 17 aprile 1969, secondo coefficienti tabellari indicati nel regolamento stesso costituisce, nei confronti dei dipendenti transitati alle unità sanitarie locali, una palese e grave ingiustizia, già rilevata in sede di discussione del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 900 — non approvato per scadenza dei termini costituzionali — nelle sedute del 4 febbraio e 11 febbraio 1981 della Commissione igiene e sanità del Senato.

Nel corso di dette sedute il relatore ebbe a dichiarare che l'indennità *una tantum* prevista dai rispettivi regolamenti « non solo non presenta problemi sotto il profilo della copertura finanziaria, ma non si configura neppure come una elargizione gratuita a favore di una categoria, alla quale invece si consente semplicemente di riavere l'importo dei contributi precedentemente versati » (*Resoconto sommario della seduta del 4 febbraio 1981, pagina 40 e della seduta 11 febbraio 1981, pagina 17, nonché disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 febbraio 1981 — stampato 1245, trasmesso dal Presidente del Senato al Presidente della Camera il 12 febbraio 1981.*) (4-16290)

RISPOSTA. — *Il problema si inquadra in quello più generale del trasferimento dell'indennità di fine servizio, oltre che allo INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), anche alle gestioni previdenziali dell'ENPAS e degli altri enti pubblici, rispettivamente per il personale trasferito alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici medesimi. Tuttavia permangono tuttora difficoltà di carattere operativo, per altro non superabili in via amministrativa, connesse alla varietà di situazioni normative che in atto caratterizzano l'erogazione dei predetti trattamenti di fine servizio.*

Risulta, infatti, che taluni enti mutualistici hanno, a tali fini, stipulato polizze di assicurazione che, secondo le condizioni contrattuali, possono essere

svincolate soltanto all'atto della cessazione dal servizio del personale interessato; altri enti mutualistici, sempre agli stessi fini, hanno provveduto a costituire accantonamenti virtuali mediante semplice esposizione nelle relative situazioni patrimoniali; mentre altri ancora hanno destinato, ai fini medesimi, appositi fondi ovvero investimenti immobiliari.

Ne deriva che le disposizioni legislative delle quali si invoca la sollecita applicazione, non possono trovare, almeno per il primo gruppo di enti, immediata e concreta attuazione, senza un intervento legislativo che regoli lo svincolo degli accantonamenti delle quote di indennità di fine servizio costituiti mediante polizze di assicurazione.

Per quanto concerne, invece, il trasferimento alle competenti gestioni previdenziali dei trattamenti di fine servizio per il personale degli enti mutualistici che hanno provveduto a costituire accantonamenti reali ovvero soltanto virtuali, sono state impartite opportune istruzioni ai settori di attività liquidatoria in cui si articola l'ufficio liquidazioni, per la predisposizione di apposite schede individuali dalle quali risulti il maturato economico di ciascun dipendente all'atto del trasferimento, nonché per la determinazione del fabbisogno finanziario globale dell'operazione, non potendosi escludere la eventualità di dover fare ricorso alla procedura di cui al sesto comma dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (prelevamento dall'apposito conto di tesoreria).

Trattasi, in ogni caso, di elaborazioni particolarmente complesse, interessanti oltre 38 mila unità di personale trasferite alle varie aree di destinazione, che richiedono tempi certamente non brevi, dovendosi procedere all'esame della posizione di ciascun dipendente per acquisire una serie di dati di carriera e riguardanti il pregresso trattamento economico.

È da notare che le norme regolamentari dei soppressi enti mutualistici prevedono la corresponsione dell'indennità

una tantum solo in caso di cessazione dal servizio del personale interessato, per cui anche in questo caso permangono le già evidenziate difficoltà di carattere operativo.

Per completezza di informazione, si soggiunge che è stato predisposto apposito disegno di legge d'iniziativa governativa (n. 2621 del Senato), che disciplina in modo organico e completo la materia dei trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli enti pubblici e alle Amministrazioni dello Stato, nel cui ambito trovano soluzione anche i problemi sollevati con l'interrogazione.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

TAGLIABUE. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

a) a che punto si trova la domanda di pensione posizione n. 2-208318 a favore dell'orfana Vincenza Doria nata a Campi Salentina (Lecce) il 30 novembre 1926 per la quale il Ministero del tesoro in data 2 giugno 1982 aveva chiesto al Ministero della sanità il parere in ordine alla inabilità dell'interessata e quindi i requisiti richiesti dall'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 37, e successive modificazioni;

b) se si ritiene di dovere provvedere con urgenza a fornire, considerato il periodo già trascorso, una esauriente risposta alle attese dell'interessata. (4-17340)

RISPOSTA. — La direzione generale delle pensioni di guerra a seguito del parere favorevole, circa l'inabilità a proficuo lavoro della signorina Doria, espresso dal Ministero della sanità l'11 ottobre 1982, ha predisposto la relazione al consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza per l'eventuale conferimento della pensione di reversibilità nella misura di lire 804.500 a decorrere dal 23

marzo 1981. Detta relazione sarà sottoposta all'esame del consiglio nella sua prossima riunione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PISANU

TATARELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

a) nel gennaio 1982 giunse alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul « caso Sindona » un esposto-denuncia di un gruppo di funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi, nel quale si affermava che nel 1976 l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia avevano scoperto un traffico illecito di oro eseguito da Mediobanca per il tramite di una sua società operativa;

b) a tale esposto-denuncia, pervenuto in copia anche alle massime autorità dello Stato ed a numerosi giornali, erano allegate le fotocopie di brani delle relazioni ispettive svolte dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi su questo episodio;

c) la Presidenza della Commissione Sindona decise di richiedere la documentazione relativa all'episodio all'Ufficio italiano dei cambi;

d) a tale richiesta l'Ufficio italiano dei cambi non diede risposta, così impedendo alla Commissione Sindona di valutare nell'esatto modo il comportamento di Enrico Cuccia —

se non ritengono, dinanzi a questa grave forma di reticenza dell'Ufficio italiano dei cambi, o quantomeno di omissione di atti d'ufficio, di intervenire perché:

1) i responsabili della mancata risposta alla richiesta formulata dalla Presidenza della Commissione Sindona siano perseguiti a norma di legge;

2) le relazioni ispettive della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi sul « caso Mediobanca-Cofimer », con relativi allegati, vengano rese di pubblica ragione. (4-14576)

RISPOSTA. — La relazione sugli accertamenti ispettivi di vigilanza compiuto nel periodo settembre 1978-giugno 1979 presso la società per azioni Mediobanca-banca di credito finanziario, per la parte concernente l'acquisizione di oro non monetato dalla partecipata società per azioni Cofimer, è stata inviata dalla Banca d'Italia alla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona in evasione di una formale richiesta da quest'ultima avanzata nel gennaio 1982.

Della questione si è anche interessata la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano nell'ambito di una indagine penale dalla stessa promossa per accertare l'eventuale sussistenza, nei fatti, del reato di rilevazione di segreti di ufficio.

Si fa, altresì presente che la procura della Repubblica di Roma ha aperto un'indagine preliminare per accertare se nei fatti indicati nell'interrogazione siano ravvisabili ipotesi di reato.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

TATARELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se intenda accogliere l'istanza più volte avanzata dal comune di Manfredonia per la istituzione di un autonomo distaccamento di vigili del fuoco.

Si fa presente che:

a) la città di Manfredonia, dopo Foggia, è il comune della Capitanata con maggior numero di abitanti;

b) durante l'estate, la popolazione residente quasi si raddoppia;

c) la città dauna, sede di azienda di soggiorno e turismo, è situata alle porte

del Gargano e al centro di un vasto comprensorio turistico (il solo villaggio turistico Ippocampo registra in estate oltre 10.000 presenze);

d) attualmente il servizio è assicurato dal distaccamento di Foggia, che deve provvedere anche ad alcuni comuni garganici, come Monte Sant'Angelo, più vicini a Manfredonia che al capoluogo;

e) molte volte il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco può essere decisivo per salvare vite umane o per limitare gravi danni materiali;

f) le vigenti disposizioni legislative in tema di protezione civile consentono l'istituzione di un nuovo distaccamento;

g) il comune di Manfredonia si è dichiarato disposto a trovare e mettere a disposizione idonei locali per il distaccamento. (4-16594)

RISPOSTA. — L'opportunità di istituire una sede dei vigili del fuoco a Manfredonia (Foggia) è stata presa in considerazione da questo Ministero, non solo in relazione al notevole flusso turistico che vi si verifica nel periodo estivo, ma anche a causa degli insediamenti industriali esistenti nella zona. La ben nota carenza di organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco non ha, però, consentito la realizzazione di detto presidio.

È vero che la legge 4 marzo 1982, n. 66, prevede un aumento dell'organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco di tremila posti, ma le nuove unità sono destinate al potenziamento delle sedi che denotano più gravi carenze in rapporto alle aumentate esigenze di servizio. La segnalata esigenza viene, tuttavia, tenuta presente in relazione all'attuazione del programmato ampliamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Ministro dell'interno: Rognoni.

TOMBESI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere - premesso che i

decreti ministeriali per l'approvazione dei modelli per il condono fiscale sono stati approvati con ritardo rispetto alla data prevista e così pure con ritardo sono stati messi a disposizione nelle sedi periferiche dell'amministrazione i modelli ed i moduli di versamento; in qualche sede addirittura a tutt'oggi non sono ancora disponibili o lo sono in quantitativi insufficienti;

questo fatto, come pure il ritardo con il quale sono state emanate e diffuse le circolari interpretative della legge non ha consentito un tempestivo approfondimento da parte dei contribuenti e degli operatori del settore delle norme sul condono e quindi si è ritardato tutto il lavoro per predisporre le eventuali domande;

la data entro la quale devono essere presentate dette domande di condono e deve essere fatto il contestuale versamento di autoliquidazione è la stessa prevista per il pagamento dell'autotassazione, quindi i contribuenti che intendono usufruire del condono devono contemporaneamente effettuare due esborsi;

quanto sopra, a cui si unisce la attività ridotta delle banche per lo sciopero, rende difficile per molti presentare in tempo le eventuali domande di condono fiscale, con il che il loro diritto previsto dalla legge risulta affievolito e così anche lo Stato può venire privato di parte delle risorse per le quali la legge stessa è finalizzata -

se, anche di fronte alle richieste che da più parti vengono fatte, ritenga opportuno far prorogare il termine del 30 novembre 1982 per la presentazione delle domande del condono fiscale. (4-17362)

RISPOSTA. — La questione è stata risolta con la emanazione del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, attualmente all'esame del Senato della Repubblica per la conversione in legge.

Con tale provvedimento, infatti, il termine di scadenza per il versamento degli

acconti IRPEF, IRPEG e ILOR è stato spostato al 31 dicembre 1982, mentre il termine per fruire delle agevolazioni per la definizione delle pendenze tributarie è stato differito al 15 marzo 1983.

Il Ministro delle finanze: FORTE.

TONI, BERNARDINI, BELLOCCHIO, GIURA LONGO E ANTONI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere - premesso che:

in relazione alla legge 22 ottobre 1981, n. 503, concernente lo snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra e alla requisizione e danni alleati è stato fissato il termine del 31 maggio 1982 per la presentazione delle istanze di conferma per le denunce ancora non liquidate e ammontanti a circa 800.000 - quanti sono gli interessati che hanno presentato la domanda e quali iniziative si intendono assumere perché venga accelerata la definizione dell'ormai annoso problema del risarcimento dei danni di guerra a 37 anni dalla fine del conflitto. (4-14603)

RISPOSTA. — Alla data del 30 settembre 1982 risultavano confermate o comunque da trattare ai sensi della legge 22 ottobre 1981, n. 593, complessivamente 25.908 pratiche di danni di guerra di cui 3.857 di competenza della direzione generale dei danni di guerra e 25.051 di competenza dei reparti danni di guerra delle intendenze di finanza.

Alla stessa data, con riferimento all'attività svolta dagli uffici, la situazione era la seguente:

Uffici	Carico pratiche	Pratiche definite	Pratiche istruite	Pratiche da istruire
<i>Direzione</i>				
generale	3.857	2.620	2.297	—
<i>Intendenze</i>				
di finanza .	22.051	6.644	8.381	6.870
Totali . . .	22.908	9.264	10.678	6.870

Al fine di poter valutare correttamente i dati sopra riportati è necessario tener presente che circa 15 mila istanze di conferma risultano essere state spedite negli ultimi giorni di maggio 1982.

Relativamente alla richiesta di notizie circa le iniziative intraprese per accelerare la definizione delle residue pratiche, si fa presente che la direzione generale dei danni di guerra ha tempestivamente diramato a tutti gli uffici interessati dettagliate istruzioni per l'uniforme e corretta applicazione della nuova legge.

Man mano che si sono manifestate delle necessità funzionali, in relazione ai settori interessati alla presentazione delle istanze confirmatorie, si è provveduto ad adeguare le capacità di lavoro ai settori stessi. Particolare cura si è avuta nel potenziare l'ufficio informazioni della suddetta direzione generale, presso il quale agli interessati è stata fornita tutta l'assistenza necessaria.

Altre misure di carattere organizzativo sono state assunte d'intesa con il Ministero delle finanze anche in vista di una più sollecita evasione delle richieste di valutazione dei danni da parte degli uffici tecnici erariali. Sono stati, altresì presi contatti con altri uffici pubblici, ivi compresa la Corte dei conti, per accelerare i tempi di definizione delle pratiche.

Va ricordato anche che la direzione generale dei danni di guerra, subito dopo la pubblicazione della legge n. 583 del 1981 ed in adempimento di una specifica raccomandazione rivolta dal Parlamento, ha dato la più ampia divulgazione della legge medesima attraverso interventi televisivi e radiofonici, comunicati-stampa, avvisi negli albi comunali, partecipazione a convegni e distribuzione su tutto il territorio di diverse decine di migliaia di schemi di istanze di conferma.

In conclusione, si ha motivo di ritenere che sarà possibile pervenire alla definizione delle residue pratiche in carico presso detta direzione generale e presso molte intendenze di finanza in un tempo più breve di quello previsto dalla legge n.

593 del 1981, concernente lo snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio dei contrattisti all'estero dipendenti dal Ministero degli affari esteri, a causa dei generalizzati ritardi che subiscono gli accreditamenti delle retribuzioni.

Per esempio, è noto all'interrogante che il personale a contratto delle nostre rappresentanze diplomatiche dei paesi dell'America centrale riceve « regolarmente » con uno o due mesi di ritardo lo stipendio vedendosi costretto, per far fronte alle esigenze familiari, a ricorrere a prestiti bancari, pagando altissimi interessi (questo avviene anche nei paesi comunitari e in Svizzera).

Se si è a conoscenza di quanto sopra, l'interrogante chiede di sapere il motivo dei ritardi e cosa si è fatto o si intende fare per evitare che si ripetano per il futuro, onde ridare serenità a questa benemerita categoria di lavoratori. (4-16626)

RISPOSTA. — L'attuale legislazione sulla contabilità dello Stato in materia di finanziamenti, con particolare riguardo a quelli diretti all'estero, prevede una numerosa serie di controlli da parte di vari organi sul merito e la legittimità del titolo di spesa. Ne consegue che l'accreditamento dei fondi all'estero, predisposto sempre con notevole anticipo di tempo rispetto alle date di pagamento, avviene in ritardo.

Il Ministero degli affari esteri ha già da tempo allo studio il problema dello snellimento delle procedure amministrative per assicurare un rapido accreditamento delle somme destinate ad assicurare il funzionamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero, con partico-

lare riguardo ai finanziamenti relativi alle retribuzioni del personale in servizio all'estero, inclusi i contrattisti.

È stato da tempo predisposto un apposito disegno di legge, attualmente all'esame del Ministero del tesoro, che per altro non ha ancora fatto pervenire il suo definitivo assenso, con il quale vengono modificate alcune norme della contabilità generale dello Stato per assicurare agli accreditamenti di questo Ministero un iter più rapido, tenuto conto della necessità che i finanziamenti devono avvenire all'estero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: COSTA.

ZANONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere — premesso:

che con il decreto ministeriale 12 marzo 1981, « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », emanato dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riordinata la disciplina valutaria;

che in tale decreto e nelle sue circolari attuative e applicative sono state mantenute le restrizioni valutarie per i « residenti » che a scopo di turismo intendono recarsi all'estero;

che le restrizioni suddette non tengono realisticamente conto del limitato potere d'acquisto della nostra moneta in alcuni paesi stranieri dove il costo della vita è elevato;

considerato:

che per viaggi e soggiorni a scopo di affari è consentita, previa autorizzazione dell'Ufficio italiano cambi, l'esportazione di banconote estere per un ammontare superiore a quello stabilito per spese di viaggio e soggiorno a scopo di turismo;

che le misure valutarie in questione producono effetti irrilevanti nella lotta alla esportazione di capitali e finiscono soltanto per pregiudicare le possibilità economiche dei turisti italiani e per ledere le loro libertà —

se non si ritenga opportuno rivedere la normativa sull'esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri da parte di cittadini italiani che si recano all'estero per motivi turistici. (4-12729)

RISPOSTA. — *Per il momento non si rende possibile l'elevazione del massimale annuale per le spese turistiche, attualmente fissato in lire un milione e centomila. Sentito anche l'ufficio italiano cambi, il limite di assegnazione in biglietti di Stato o di banca trae origine dalla necessità di impedire riscontrati fenomeni negativi, quali ad esempio l'alimentazione del cosiddetto mercato parallelo o l'indebita tesaurizzazione.*

D'altra parte, va precisato che le eventuali difficoltà derivanti dalla esigua disponibilità di contante sono notevolmente attenuate dalla possibilità per i turisti di fruire di traveller's cheques liberamente convertibili all'estero in banconote.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

ZANONE. — *Al Ministro per il commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso:

che il decreto del Ministro per il commercio con l'estero del 17 aprile 1982 ha tra l'altro ridotto da 120 a 60 giorni i termini di pagamento delle esportazioni delle merci e dei servizi, senza che sia necessario richiedere specifica autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero;

che detto termine risulta eccessivamente ridotto rispetto alle dilazioni correnti nei mercati internazionali per cui si

risolve in un obiettivo ostacolo alle esportazioni -

se per evitare ulteriori impacci alle esportazioni italiane non si intenda rivedere la norma predetta. (4-14147)

RISPOSTA. — *Nel decreto ministeriale del 17 aprile 1982 era prevista la possibilità di evitare la necessità di assoggettarsi ad autorizzazione valutaria per le esportazioni con regolamento compreso tra 60 giorni e 18 mesi ricorrendo al finanziamento in valuta dell'80 per cento del valore del credito. Per altro i termini in questione sono stati riportati prima a 90 e poi a 120 giorni, come auspicato dall'interrogante, con decreti ministeriali rispettivamente del 15 settembre 1982 e del 9 novembre 1982.*

Il Ministro del commercio con l'estero: CAPRIA.

ZANONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere -

premessi:

che con la legge 24 maggio 1970, n. 336, sono stati concessi benefici previdenziali ai dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

che con il primo comma dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, l'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 dicembre 1970, n. 336, al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, è stato posto a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro;

rilevato:

che la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzio-

nale del suddetto articolo 6 ha dichiarato, con sentenza n. 92 dell'8 giugno 1981, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico;

che la sentenza ha comportato la sospensione della definizione delle pratiche di pensione e la determinazione da parte dell'INADEL di sospendere il pagamento delle somme di indennità di buonuscita relativamente agli anni convenzionali ed ai benefici di cui all'articolo 2 della legge n. 336 del 1970, rimettendo di fatto in discussione benefici concessi più di dieci anni fa;

che, altresì, la Corte dei conti, con deliberazione n. 1222 emessa dalla sezione di controllo nella adunanza del 28-30 gennaio 1982, ha ribadito tale sospensione estendendola, oltre che ai dipendenti dei comuni ed aziende municipalizzate, anche ai dipendenti di tutti gli altri enti pubblici ricadenti nell'orbita della finanza pubblica allargata;

considerato:

che la questione può essere risolta solo in via legislativa;

che dovrebbe essere il Governo a prendere l'iniziativa di modificare il citato articolo 6 nella parte in cui è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, trattandosi di una modifica finanziaria di carattere preminentemente tecnico che comporta una conoscenza esatta della spesa necessaria -

per quali motivi non si è ancora provveduto alla predisposizione di un provvedimento governativo che preveda la copertura finanziaria dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, rischiando, così, di ritardare oltremodo, per gli ex dipendenti pubblici non statali, i già lunghi tempi necessari per l'espletamento delle pratiche di pensione. (4-14902)

RISPOSTA. — Con legge 24 maggio 1970, n. 336, sono state dettate una serie di norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, disponendone l'applicazione anche al personale dipendente dalle Regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate.

In sede di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970, è stato altresì stabilito, con legge 9 ottobre 1971, n. 824, che all'onere finanziario relativo per il personale suddetto avrebbe dovuto far fronte l'ente, l'istituto o azienda datore di lavoro (articolo 6, primo comma).

La Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, ha dichiarato la illegittimità del predetto articolo 6 con esclusivo riferimento all'articolo 81, quarto comma della Costituzione.

A seguito di detta sentenza è venuta a determinarsi una situazione estremamente complessa per le diverse posizioni assunte dagli enti previdenziali, alcuni dei quali, come l'INADEL (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), hanno sospeso ogni pagamento in materia di benefici combattentistici, altri, invece, come l'INPS, hanno deliberato di continuare a riconoscere i benefici in questione, con le conseguenti azioni di recupero dei valori capitali corrispettivi nei confronti dei datori di lavoro, altri infine, come gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono stati posti nella impossibilità di riconoscere detti benefici in quanto l'organo di controllo (Corte dei conti) ha ritenuto illegittime le relative delibere concessive.

Ciò posto, il Ministero del tesoro, proprio nell'intento di trovare una soluzione legislativa alla questione in argomento, ha predisposto uno schema di disegno di legge — che sarà prossimamente esaminato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — con il quale si intende dare integrazione alla legge del 9 ottobre 1981, n. 824, indicando le fonti di copertura per gli oneri combattentisti-

ci in questione, che vengono rinvenute nei trasferimenti complessivamente erogati dallo Stato agli enti locali.

Il provvedimento, inoltre, si occupa delle controversie pendenti circa il mancato assolvimento degli obblighi da parte degli enti di previdenza e degli enti locali.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

ZANONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che attualmente vengono concessi con estrema difficoltà alle aziende nuovi o maggiori *plafond* valutari per i viaggi all'estero per motivi commerciali o tecnici e che le imprese esportatrici sono notevolmente ostacolate nella loro operatività da tale miope atteggiamento — se non si ritenga opportuno modificare tale linea di condotta eccessivamente restrittiva, in modo da eliminare remore alle aziende italiane, che si traducano in ostacoli obiettivi allo sviluppo delle nostre esportazioni. (4-15133)

RISPOSTA. — L'ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, opportunamente interessati circa la questione dei *plafonds* valutari che vengono concessi alle aziende in occasione di viaggi all'estero per motivi commerciali o tecnici, hanno precisato che le disposizioni recentemente emanate dal predetto ufficio italiano cambi — con circolare del 14 luglio 1982, n. 1/5, relativamente alla causale 49 d) di cui all'allegato A del decreto ministeriale 12 marzo 1981 contenente norme sui regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, così come modificato dal decreto ministeriale 14 luglio 1982 — hanno liberalizzato le assegnazioni della specie demandandole all'iniziativa delle banche abilitate.

Tali banche, infatti, a far tempo dal 13 agosto 1982, possono in via autonoma

ma procedere ad effettuare assegnazioni di valuta:

caso per caso ad operatori non intestatari di plafonds, il cui ammontare deve essere determinato avendo riguardo alla durata della permanenza all'estero e al paese di destinazione;

a valere sui plafonds semestrali già in precedenza autorizzati dall'ufficio italiano dei cambi, il cui rinnovo ed eventuale aumento è demandato alla stessa banca presso cui detti plafonds sono gestiti;

a valere su nuovi plafonds semestrali, accordati direttamente.

Con tali modifiche delle attuali disposizioni in materia, si è inteso snellire le procedure di assegnazione e di aumento dei plafonds valutari per affari, pur mantenendo in essere una serie di controlli — delegati alle banche abilitate — diretti ad assicurare una corretta utilizzazione delle facilitazioni di cui, ora, le aziende possono usufruire.

Il Ministro del tesoro: GORIA.